SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Ministero della difesa

DIRETTIVA 20 gennaio 2000.

Norme concernenti l'esecuzione contrattuale.

01A4876

DIRETTIVA 15 marzo 2001.

Procedure di collaudo delle forniture dei materiali di commissariato per l'Amministrazione della Difesa.

01A4877

DIRETTIVA 20 marzo 2001.

Appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi - Verifica di congruità delle offerte nelle gare a procedura ristretta/licitazione privata con aggiudicazione al prezzo più basso.

01A4878

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. **221.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Previdenza complementare

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, è inserito il seguente:

«Articolo 1-*bis* — 1. La regione è delegata a disciplinare, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri direttivi stabiliti dalla legislazione statale in ordine alla specificità ed unicità della finalità previdenziale, alle modalità costitutive dei fondi negoziali, alle funzioni degli organismi dei fondi stessi, al finanziamento, alla gestione ed al deposito dei patrimoni, alle prestazioni erogate ed alle responsabilità, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale o infraregionale. A tali fondi possono aderire, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti, anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi e delle misure fornite dalle strutture di supporto istituite dalla regione, in base ai criteri dalla stessa stabiliti. Saranno individuate, sentita la commissione di vigilanza sui fondi pensione, le modalità tramite le quali i fondi pensione non regionali possono avvalersi, a favore dei propri iscritti residenti in regione, dei servizi previsti dalla normativa regionale. A tutti i residenti nei comuni della regione, a prescindere dal carattere regionale o meno dei fondi pensione a cui aderiscano, è assicurata la possibilità di fruire di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali.

2. La regione può promuovere la costituzione ed il funzionamento di appositi fondi pensione a carattere regionale per persone per le quali non sussistano o non operino previsioni normative che consentano l'adesione a forme di previdenza complementare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o per adeguare le provvidenze previste dalla normativa regionale. Gli stessi fini possono essere perseguiti tramite apposite convenzioni.

3. I fondi di cui al presente articolo sono equiparati ai fondi negoziali; ad essi si applicano la relativa disciplina fiscale ed il regime tributario previsti dalle norme di Stato.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle quote di gettito di spettanza delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia, in relazione all'istituzione nel territorio regionale dei fondi pensione complementari di cui al presente articolo e di altre iniziative che rientrano nelle competenze statutarie in materia di previdenza, assicurazioni sociali ed assistenza pubblica, il versamento delle imposte dovute dai predetti fondi ad altri soggetti in qualità di sostituti di imposta è effettuato nelle forme previste dalla legge alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente in ragione della provincia di appartenenza dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei professionisti aderenti ai medesimi fondi pensione. Nel caso in cui il datore di lavoro eserciti la propria attività in entrambe le province, ai fini del versamento delle suddette imposte, si fa riferimento alla sede di lavoro del personale dipendente.

5. Si applica ai fondi pensione previsti dal presente articolo il regime autorizzatorio e di vigilanza stabilito dalle norme dello Stato per i fondi pensione. La regione definisce le modalità ed i presupposti necessari per beneficiare delle garanzie prestate dalla regione stessa ed i controlli sulla loro persistenza.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 1978, n. 78.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, è citato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

«1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale».

— Il titolo VI dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige concerne la «finanza della regione e delle province».

01G0280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2001, n. **222.**

Regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante «Modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Contabilità semplificata per le imprese minori

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» è abrogato e sostituito dalla seguente norma regolamentare:

«Art. 18 *(Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori)*. — 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.

2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.

3. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalità e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione annotano in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.

4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.

6. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.

8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

9. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del comma 3.».

Art. 2.

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» è abrogato e sostituito dalla seguente norma regolamentare:

«Art. 32 *(Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione)*. — 1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei con-

fronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività esercitate.

2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.».

Art. 3.

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola: «trecentosessantamilioni» è sostituita dalle parole: «seicento milioni».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, la parola: «trecentosessantamilioni» è sostituita dalle parole: «seicento milioni».

Art. 4.

Norma finale

1. Il limite di L. 360.000.000 di cui all'articolo 109-*bis*, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al coefficiente di redditività che gli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi adottano qualora optino per la determinazione forfetaria del reddito, per effetto dell'articolo 1, si intende elevato a L. 600.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«1. Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:

a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.

Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:

e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera *c)*;

f) le società o associazioni tra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera *c)*, del decreto indicato alla precedente lettera;

g) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.».

— Si riporta il testo dell'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 53. — 1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2-*bis*. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera *c)* del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 34. — 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella *A*, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta.

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'art. 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti, ai sensi dell'art. 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera *c)*, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-*quater* e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'art. 19-*bis*2 e, comunque, almeno per un quinquennio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 21. — Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita I.V.A. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera *l)*, per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9 e 38-*quater* e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 23. — Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto)*. — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a *seicento milioni* di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, comunicando la scelta con le modalità e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per:

a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera *b)*;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di *seicento milioni* di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata, salvo revoca da comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 109-*bis*, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'art. 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

a) attività di prestazioni di servizi:

1) *(omissis)*;

2) da L. 30.000.001 a L. 360.000.000, coefficiente 25 per cento;».

01G0281

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 3ª seduta pubblica per lunedì 18 giugno 2001, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

01A6572

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero della sanità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 157, con il quale sono state da ultimo rideterminate e ripartite, tra la struttura centrale e gli uffici periferici in cui si articola l'amministrazione, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della sanità, per un totale complessivo di duemilasettecentosettantanove unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro della sanità con nota prot. n. 2000/SOBP/2/133/1/5329 in data 21 dicembre 2000, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'Amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle ex qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di centosei posti nella posizione economica C3, di duecentonovantatre posti nella posizione economica C2 e di quattrocentoquarantanove posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di ottocentoquarantotto posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di duecentosessantuno posti nella posizione economica C1, di cinquecentocinquantanove posti nella posizione economica B2, di ventidue posti nella posizione economica B1 e di quattordici posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di ottocentocinquantasei posti;

Considerato, altresì, che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero della sanità, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di milleseicentottantasei unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 80.480.670.737, un maggior onere di L. 4.894.468.725, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo integrativo stipulato il 5 dicembre 2000;

Considerato che, per il Ministero della sanità, l'art. 12 del predetto contratto integrativo ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2001, fino ad un massimo di L. 5.300.000.000, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro della sanità con la sopra citata nota;

Visto il C.C.N.L. del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 5 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2 u.p, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con foglio n. 55538 ACG/157/SAN del 5 marzo 2001, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla proposta formulata dal Ministro della sanità;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 102, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Raffaele Cananzi;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della sanità, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella A, che sostituisce la tabella A - Quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. In coerenza con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante norme sull'organizzazione del Ministero della Sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 2001, ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative dell'amministrazione, il Ministro della Sanità, con proprio decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rimodulato, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione stessa.

3. Il provvedimento, adottato in attuazione del comma 2, sarà tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della rogrammazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per essere recepito, ai fini ricognitivi, in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 marzo 2001

p. *Il Presidente:* CANANZI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2001
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5 foglio n. 244

TABELLA *A*

Ministero della Sanità
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	125
Coordinatore del settore statistico - informatico	25
Coordinatore del settore tecnico dei servizi	1
Coordinatore del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	6
Totale	157
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Specialista del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	390
Specialista del settore statistico - informatico	30
Specialista del settore tecnico dei servizi	3
Specialista del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	71
Totale	494
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	191
Esperto del settore statistico - informatico	40
Collaboratore del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	73
Totale	304
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Assistente del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	468
Tecnico del settore statistico - informatico	8
Assistente del settore tecnico dei servizi	37
Assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	184
Totale	697

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	118
Operatore del settore tecnico dei servizi	61
Operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	62
Totale	241
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Coadiutore del settore amministrativo, economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	50
Coadiutore del settore tecnico dei servizi	108
Totale	158
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Addetto del settore tecnico dei servizi	118
Totale	118
Totale aree funzionali	2169

01A6179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2001.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE. Variazione di inserimento nella tariffa di due marche di sigaretti - Rettifica al decreto direttoriale 26 marzo 2001 - Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre inserire nella tabella B, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati A, B e C, fissate dai decreti direttoriali 13 gennaio 1999 e 20 gennaio 2000;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, all'inserimento nella tariffa di vendita, tra i sigaretti altri, di due prodotti già inseriti tra i sigaretti naturali;

Considerato, inoltre, che occorre rettificare la denominazione di una marca di sigaretta, di provenienza UE, inserita erroneamente nel decreto direttoriale del 26 marzo 2001, relativo al cambio tariffa tabacchi lavorati, con altra denominazione;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 è inserito il prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale di L. 232.000 con la seguente ripartizione:

SIGARI E SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)		IMPOSTA DI CONSUMO		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)		TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro
116.773	60,31039	53.360	27,55814	38.667	19,96967	23.200	11,98180	232.000	119,82

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle B e C, allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Nazionali

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
MS 821	0,60	8,0	225.000	116,20	20	4.500	2,32
MS 821	0,60	8,0	225.000	116,20	10	2.250	1,16

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
TOSCANELLI AROMA ANICE	260.000	134,28	5	6.500	3,36

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
ORTOLAN PRESIDENTE	2.800.000	1.446,08	4	56.000	28,92
ORTOLAN PRESIDENTE	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
ORTOLAN CORONA	2.400.000	1.239,50	4	48.000	24,79
ORTOLAN CORONA	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
ORTOLAN PANETELA	2.100.000	1.084,56	4	42.000	21,69
ORTOLAN PANETELA	2.100.000	1.084,56	1	10.500	5,42
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHURCHILL	3.200.000	1.652,66	10	160.000	82,63
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHURCHILL	3.200.000	1.652,66	1	16.000	8,26
JUAN GUILLERMO DE ROBLES LONSDALE	2.800.000	1.446,08	10	140.000	72,30
JUAN GUILLERMO DE ROBLES LOSDALE	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
JUAN GUILLERMO DE ROBLES ROBUSTO	2.800.000	1.446,08	10	140.000	72,30
JUAN GUILLERMO DE ROBLES ROBUSTO	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CORONA DOBLE CONNSHADE	800.000	413,17	5	20.000	10,33
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CORONA DOBLE SUMATRA	800.000	413,17	5	20.000	10,33
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CORONA DOBLE BRASIL	800.000	413,17	5	20.000	10,33
JUAN GUILLERMO DE ROBLES PANATELLA CONNSHADE	680.000	351,19	5	17.000	8,78
JUAN GUILLERMO DE ROBLES PANATELLA SUMATRA	680.000	351,19	5	17.000	8,78
JUAN GUILLERMO DE ROBLES PANATELLA BRASIL	680.000	351,19	5	17.000	8,78
DAVIDOFF ASSORTIMENT	4.800.000	2.478,99	25	600.000	309,87
MACANUDO MADURO ASCOT	840.000	433,82	10	42.000	21,69
MACANUDO MADURO DUKE OF DEVON	2.600.000	1.342,79	1	13.000	6,71
MACANUDO MADURO BARON DE ROTHSCHILD	2.800.000	1.446,08	1	14.000	7,23
MACANUDO MADURO HYDE PARK	3.100.000	1.601,02	1	15.500	8,01
MACANUDO MADURO DIPLAMAT	3.400.000	1.755,95	1	17.000	8,78
MACANUDO MADURO H.R.H.PRINCE PHILIP	3.600.000	1.859,24	1	18.000	9,30
CRUZEROS DEMI TASSE IN TUBO	1.300.000	671,39	2	13.000	6,71
CRUZEROS CORONA IN TUBO	1.700.000	877,98	2	17.000	8,78

SIGARI ALTRI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
IL GUELFO TRADIZIONALE	232.000	119,82	5	5.800	3,00
IL GUELFO SINGOLO	60.000	30,99	1	300	0,15

SIGARETTI NATURALI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CALIDO CONNSHADE	920.000	475,14	10	23.000	11,88
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CALIDO SUMATRA	920.000	475,14	10	23.000	11,88
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CALIDO BRASIL	920.000	475,14	10	23.000	11,88
JUAN GUILLERMO DE ROBLES SENORITAS CONNSHADE	840.000	433,82	10	21.000	10,85
JUAN GUILLERMO DE ROBLES SENORITAS SUMATRA	840.000	433,82	10	21.000	10,85
JUAN GUILLERMO DE ROBLES SENORITAS BRASIL	840.000	433,82	10	21.000	10,85
JUAN GUILLERMO DE ROBLES BESITO CONNSHADE	640.000	330,53	20	32.000	16,53
JUAN GUILLERMO DE ROBLES BESITO SUMATRA	640.000	330,53	20	32.000	16,53
JUAN GUILLERMO DE ROBLES BESITO BRASIL	640.000	330,53	20	32.000	16,53
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHICO CONNSHADE	580.000	299,55	20	29.000	14,98
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHICO SUMATRA	580.000	299,55	20	29.000	14,98
JUAN GUILLERMO DE ROBLES CHICO BRASIL	580.000	299,55	20	29.000	14,98

SIGARETTI ALTRI	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf.	Lit./conf.	Euro/conf.
FLORAS VANILLE	200.000	103,29	20	10.000	5,16
FLORAS CHERRY	200.000	103,29	20	10.000	5,16
ALTERNATIVOS RUM FLAVOURED	340.000	175,60	10	8.500	4,39
ALTERNATIVOS VANILLA FLAVOURED	340.000	175,60	10	8.500	4,39

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Lit./Conf.	Euro/Conf.
PRIVATE CLUB	240.000	123,95	50	12.000	6,20
PRIVATE CLUB	240.000	123,95	100	24.000	12,39
SPRINGWATER	240.000	123,95	50	12.000	6,20
SPRINGWATER	240.000	123,95	100	24.000	12,39
CALUME'	240.000	123,95	50	12.000	6,20
CALUME'	240.000	123,95	100	24.000	12,39
WILD GEESE	240.000	123,95	50	12.000	6,20
WILD GEESE	240.000	123,95	100	24.000	12,39
ROSEBUD	240.000	123,95	50	12.000	6,20
ROSEBUD	240.000	123,95	100	24.000	12,39
KAPT'N BESTER VANILLA	240.000	123,95	50	12.000	6,20
KAPT'N BESTER CHERRY	240.000	123,95	50	12.000	6,20
KAPT'N BESTER HONEY AND RUM	240.000	123,95	50	12.000	6,20
DUNHILL DE LUXE NAVY ROLLS	600.000	309,87	50	30.000	15,49
DUNHILL ELIZABETHAN MIXTURE	380.000	196,25	50	19.000	9,81

Art. 3.

L'inserimento nella tariffa di vendita dei sottoindicati prodotti è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

DA SIGARETTI NATURALI

AGIO MINI MEHARI'S BRASIL
AGIO MINI MEHARI'S MILD & SWEET

A SIGARETTI ALTRI

AGIO MINI MEHARI'S BRASIL
AGIO MINI MEHARI'S MILD & SWEET

Art. 4.

La denominazione della seguente marca di sigaretta, di provenienza UE, inserita nel decreto direttoriale del 26 marzo 2001, relativo al cambio tariffa tabacchi lavorati, è rettificata come segue:

da MEMPHIS BLUE ULTRA LIGHTS 100

a MEMPHIS BLUE ULTRA LIGHTS

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 42

01A6406

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 maggio 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale alla specialità medicinale per uso veterinario «Pirsue», soluzione endomammaria nelle confezioni 8, 24 siringhe preriempite in una scatola di cartone e 120 siringhe preriempite in un secchio di plastica, autorizzato con procedura centralizzata europea.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della commissione europea n. C (2001) 95 del 29 gennaio 2001 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pirsue».

Soluzione endomammaria della società Pharmacia n.v./s.a., Rijksweg 12 - B - 2870 Puurs - Belgio, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire alla specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale veterinario in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario PIRSUE soluzione endomammaria già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

8 siringhe preriempite in una scatola di cartone - EU/2/97/003/001;

24 siringhe preriempite in una scatola di cartone - EU/2/00/027/002;

120 siringhe preriempite in un secchio di plastica - EU/2/00/027/003;

vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionali:

8 siringhe preriempite in una scatola di cartone - A.I.C. n. 103289017;

24 siringhe preriempite in una scatola di cartone - A.I.C. n. 103289029;

120 siringhe preriempite in un secchio di plastica - A.I.C. n. 103289031.

Art. 2.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità-direzione della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

Art. 4.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: FERRI

01A6175

DECRETO 31 maggio 2001.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese («Supplemento 2001» della 3ª edizione).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (00) 1 adottata in data 25 aprile 2000 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore del supplemento 2001 alla 3ª edizione della Farmacopea europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale del predetto supplemento 2001 alla 3ª edizione della Farmacopea europea, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese di monografie e capitoli pubblicati nel «Supplemento 2001» alla 3ª edizione della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 31 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO

SUPPLEMENTO 2001 DELLA TERZA EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI
Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acetylcholini chloridum	1485	Acetylcholine chloride	Acétylcholine (chlorure d')	Acetilcolina cloruro
Acidum nitricum	1549	Nitric acid	Nitrique (acide)	Acido nitrico
Acidum sulfuricum	1572	Sulphuric acid	Sulfurique (acide)	Acido solforico
Adenosinum	1486	Adenosine	Adénosine	Adenosina
Alfadexum	1487	Alfadex	Alfadex	Alfadex
Alprostadilum	1488	Alprostadil	Alprostadil	Alprostadil
Ambroxoli hydrochloridum	1489	Ambroxol hydrochloride	Ambroxol (chlorhydrate d')	Ambroxolo cloridrato
Amisulpridum	1490	Amisulpride	Amisulpride	Amisulpride
Amlodipini besilas	1491	Amlodipine besilate	Amlodipine (bésilate d')	Amlodipina besilato
Ammoniae (^{13}N) solutio iniectabilis	1492	Ammonia (^{13}N) injection	Ammoniaque (^{13}N) (solution injectable d')	Ammoniaca (^{13}N) preparazione iniettabile
Aquae (^{15}O) solutio iniectabilis	1582	Water (^{15}O) injection	Eau (^{15}O) injectable	Acqua (^{15}O) preparazione iniettabile
Bismuthi subgallas	1493	Bismuth subgallate	Bismuth (sous-gallate de)	Bismuto gallato basico
Bismuthi subnitras ponderosum	1494	Bismuth subnitrate, heavy	Bismuth (sous-nitrate de) lourd	Bismuto nitrato basico pesante
Bismuthi subsalicylas	1495	Bismuth subsalicylate	Bismuth (sous-salicylate de)	Bismuto salicilato basico
Carboxymethylamylum natricum C	1566	Sodium starch glycolate (type C)	Carboxyméthylamidon sodique (type C)	Carbossimetilamido sodico C
Centellae asiaticae herba	1498	Centella	Hydrocotyle	Centella
Cilazaprilum	1499	Cilazapril	Cilazapril	Cilazapril
Cimetidini hydrochloridum	1500	Cimetidine hydrochloride	Cimétidine (chlorhydrate de)	Cimetidina cloridrato
Cinnamoni cassiae aetheroleum	1496	Cassia oil	Cannelier (huile essentielle de)	Canfora essenza
Cinnamoni zeylanicii corticis aetheroleum	1501	Cinnamon bark oil, Ceylon	Cannelle dite de Ceylan (huile essentielle de)	Cannella di Ceylon essenza
Cisapridi tartras	1503	Cisapride tartrate	Cisapride (tartrate de)	Cisapride tartrato
Colae semen	1504	Cola	Kola	Cola
Cyanocobalamini (^{58}Co) capsulae	1505	Cyanocobalamin (^{58}Co) capsules	Cyanocobalamine (^{58}Co) (capsules de)	Cianocobalamina (^{58}Co) capsule
Dextranum 1 ad iniectabile	1506	Dextran 1 for injection	Dextran 1 pour préparations injectables	Destrano 1 per preparazioni iniettabili
Dextrinum	1507	Dextrin	Dextrine	Destrina
Diclofenacum kalicum	1508	Diclofenac potassium	Diclofénac potassique	Diclofenac potassico
Dinatrii phosphas anhydricus	1509	Disodium phosphate, anhydrous	Phosphate disodique anhydre	Sodio fosfato dibasico anidro
Enoxolonum	1511	Enoxolone	Énoxolone	Enoxolone
Estrogeni coniunct	1512	Estrogens, conjugated	Estrogènes conjugués	Estrogeni coniugati
Etofenamatum	1513	Etofenamate	Étofénamate	Etofenamato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Etomidatum	1514	Etomidate	Etomidate	Etomidato
Ferri chloridum hexahydricum	1515	Ferric chloride hexahydrate	Ferrique (chlorure) hexahydraté	Ferrico cloruro esaidrato
Flumequinum	1517	Flumequine	Fluméquine	Flumequina
Flurbiprofenum	1519	Flurbiprofen	Flurbiprofène	Flurbiprofeno
Foscarnetum natricum hexahydricum	1520	Foscarnet sodium hexahydrate	Foscarnet sodique hexahydraté	Foscarnet sodico esaidrato
Ginseng radix	1523	Ginseng	Ginseng	Ginseng
Gliclazidum	1524	Gliclazide	Gliclazide	Gliclazide
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	1525	Glucose, liquid, spray-dried	Glucose liquide (nébulisat de)	Glucosio liquido, nebulizzato essiccato
Ifosfamidum	1529	Ifosfamide	Ifosfamide	Ifosfamide
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum	1527	Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana anti-D per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum varicellae ad usum intravenosum	1528	Human varicella immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de la varicelle pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana della varicella per uso endovenoso
Ipecacuanhae tinctura normata	1530	Ipecacuanha tincture, standardised	Ipécacuanha (teinture titrée d')	Ipecacuana tintura titolata
Isomaltum	1531	Isomalt	Isomalt	Isomalto
Juniperi pseudo-fructus	1532	Juniper	Genièvre	Ginepro
Kalii carbonas	1557	Potassium carbonate	Potassium (carbonate de)	Potassio carbonato
Kryptonum (^{81m}Kr) ad inhalationem	1533	Krypton (^{81m}Kr) inhalation gas	Krypton (^{81m}Kr) (gaz pour inhalation)	Kripton (^{81m}Kr) per inalazione
Lavandulae flos	1534	Lavender flower	Lavande (fleur de)	Lavanda fiore
Levocabastini hydrochloridum	1484	Levocabastine hydrochloride	Lévocabastine (chlorhydrate de)	Levocabastina cloridrato
Levodropropizinum	1535	Levodropropizine	Lévodropropizine	Levodropropizina
Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum	1536	Liquorice ethanolic liquid extract, standardised	Réglisse (extrait fluide éthanolique titréde)	Liquirizia estratto etanolico fluido, titolato
Lovastatinum	1538	Lovastatin	Lovastatine	Lovastatina
Lythri herba	1537	Loosestrife	Salicaire	Salcerella
Magaldratum	1539	Magaldrate	Magaldrate	Magaldrato
Magnesii peroxidum	1540	Magnesium peroxide	Magnésium (peroxyde de)	Magnesio perossido
Maltodextrinum	1542	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Malvae sylvestris flos	1541	Mallow flower	Mauve (fleur de)	Malva fiore
Mangani sulfas monohydricum	1543	Manganese sulphate monohydrate	Manganèse (sulfate de) monohydraté	Manganese solfato monoidrato
Matricariae extractum fluidum	1544	Matricaria liquid extract	Matricaire (extrait fluide de)	Camomilla estratto fluido
Methenaminum	1545	Methenamine	Méthénamine	Metenamina
Moranteli hydrogenotartras	1546	Morantel hydrogen tartrate	Morantel (hydrogénotartrate de)	Morantel idrogeno tartrato
Myristicae fragrantis aetheroleum	1552	Nutmeg oil	Noix muscade (huile essentielle de)	Noce moscata essenza
Natrii alendronas	1564	Sodium alendronate	Sodium (alendronate de)	Sodio alendronato
Natrii molybdas dihydricus	1565	Sodium molybdate dihydrate	Sodium (molybdate de) dihydraté	Sodio molibdato diidrato
Natrii stearylis fumaras	1567	Sodium stearyl fumarate	Stearyle (fumarate de)	Sodio stearile fumarato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
			sodique	
Neohesperidin-dihydrochalconum	1547	Neohesperidin-dihydrochalcone	Néohespéridine-dihydrochalcone	Neoesperidina diidrocalcone
Nimesulidum	1548	Nimesulide	Nimésulide	Nimesulide
Nitrogenii oxidum	1550	Nitric oxide	Azote (monoxyde d')	Azoto monossido
Nomegestroli acetas	1551	Nomegestrol acetate	Nomégestrol (acétate de)	Nomegestrol acetato
Octoxinolum 10	1553	Octoxinol 10	Octoxinol 10	Ottoxinolo 10
Olea herbaria	1579	Vegetable fatty oils	Huiles grasses végétales	Oli grassi vegetali
Pergolidi mesilas	1555	Pergolide mesilate	Pergolide (mésilate de)	Pergolide mesilato
Phenolphtaleinum	1584	Phenolphthalein	Phénolphtaléine	Fenolftaleina
Piretanidum	1556	Piretanide	Pirétanide	Piretanide
Producta cum possibili transmissione vectorium enkephalopathiarum spongiformium animalium(1)	1483	Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies(1)	Produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiforms animales(1)	Prodotti aventi il rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali(1)
Propofolum	1558	Propofol	Propofol	Propofol
Ricini oleum hydrogenatum	1497	Castor oil, hydrogenated	Ricin (huile de) hydrogénée	Olio di ricino idrogenato
Risperidonum	1559	Risperidone	Rispéridone	Risperidone
Rosae pseudo-fructus	1510	Dog rose	Cynorrhodon	Rosa canina
Rosmarini folium	1560	Rosemary, leaf	Romarin	Rosmarino foglia
Sacchari spheri	1570	Sugar spheres	Sphères de sucre	Zucchero, sfere
Salicis cortex	1583	Willow bark	Saule (écorce de)	Salice corteccia
Salviae trilobae folium	1561	Sage leaf, three-lobed	Sauge trilobée (feuille de)	Salvia trilobata foglia
Silica ad usum dentalem	1562	Silica, dental type	Silice pour usage dentaire	Silice per uso odontoiatrico
Simvastatinum	1563	Simvastatin	Simvastatine	Simvastatina
Stanozololum	1568	Stanozolol	Stanozolol	Stanozololo
Sufentanilum	1569	Sufentanil	Sufentanil	Sufentanil
Sulfanilamidum	1571	Sulfanilamide	Sulfanilamide	Sulfanilamide
Sumatriptani succinas	1573	Sumatriptan succinate	Sumatriptan (succinate de)	Sumatriptan succinato
Suxibuzonum	1574	Suxibuzone	Suxibuzone	Suxibuzone
Tanaceti parthenii herba	1516	Feverfew	Camomille (grande)	Tanaceto
Tiapridi hydrochloridum	1575	Tiapride hydrochloride	Tiapride (chlorhydrate de)	Tiapride cloridrato
Trapidilum	1576	Trapidil	Trapidil	Trapidil
Trolaminum	1577	Trolamine	Trolamine	Trolamina
Ubidecarenonum	1578	Ubidecarenone	Ubidécarénone	Ubidecarenone
Vaccinum furunculosidis ad salmonideos inactivatum cum adjuvatione oleosa ad iniectionem	1521	Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé injectable à adjuvant huileux, de la furunculose des salmonidés	Vaccino inattivato della foruncolosi dei salmonidi preparazione iniettabile con adiuvante oleoso
Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr)	1526	Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr), adsorbé	Vaccino inattivato dell'epatite A e adsorbito dell'epatite B (DNAr)
Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactiva-tum ad salmonideos	1580	Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi d'acqua fredda dei salmonidi
Vaselinum flavum	1554	Paraffin, yellow soft	Vaseline jaune	Vaselina gialla (leggera)

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Vibriosis vaccine ad salmonideos inactivatum	1581	Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi dei salmonidi
Zingiberis rhizoma	1522	Ginger	Gingembre	Zenzero

Monografie generali sulle Forme Farmaceutiche

1502	Glossary	Glossaire	Glossario

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.45.	Supercritical fluid chromatography	Chromatographie en phase supercritique	Cromatografia fluida supercritica
2.2.46.	Chromatographic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografica
2.2.47.	Capillary electrophoresis	Électrophorèse capillaire	Elettroforesi capillare
2.5.33.	Total protein assay	Protéines totales	Dosaggio delle proteine totali
2.5.34.	Acetic acid in synthetic peptides	Acide acétique dans les peptides synthétiques	Acido acetico nei peptidi sintetici
2.7.13.	Assay of anti-D immunoglobulin	Dosage de l'immunoglobuline humaine anti-D	Dosaggio dell'immunoglobulina anti-D
2.7.14.	Assay of hepatitis A vaccine	Titrage de l'activité du vaccin de l'hépatite A	Dosaggio del vaccino dell'epatite A
2.7.15.	Assay of hepatitis B (rDNA) vaccine	Titrage de l'activité du vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Dosaggio del vaccino dell'epatite B (DNAr)
2.9.27.	Uniformity of mass of delivered doses from multidose containers	Uniformité de masse de la dose délivrée par les récipients multidoses	Uniformità di massa delle dosi rilasciate da contenitori multidose
2.9.28.	Test for deliverable mass or volume of liquid and semi-solid preparations	Essai de la masse ou du volume délivrable pour les préparations liquides et semi-solides	Saggio per la massa o il volume rilasciabile dalle preparazioni liquide e semi-solide
5.2.8.	Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via medicinal products	Réduction au minimun du risque de transmission des agents infectieux responsables de l'encéphalopathie spongiforme animale par les produits médicaux	Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali tramite prodotti medicinali

TESTI REVISIONATI
Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acaciae gummi	0307	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Acaciae gummi dispersione desiccatum	0308	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, nebulizzato essiccato
Acidum hydrochlo-ridum concentratum	0002	Hydrochloric acid, concentrated	Chlorhydrique (acide) concentré	Acido cloridrico concentrato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acidum hydrochloridum dilutum	0003	Hydrochloric acid, dilute	Chlorhydrique (acide) dilué	Acido cloridrico diluito
Acidum stearicum[1]	1464	Stearic acid[1]	Stèarique (acide)[1]	Acido stearico[1]
Adeps lanae	0134	Wool fat	Graisse de laine	Lanolina
Adeps lanae hydrogenatus	0969	Wool fat, hydrogenated	Graisse de laine hydrogénée	Lanolina idrogenata
Alcohol isopropylicus[1]	0970	Isopropyl alcohol[1]	Isopropylique (alcool)[1]	Alcool isopropilico[1]
Alcuronii chloridum	1285	Alcuronium chloride	Alcuronium (chlorure d')	Alcuronio cloruro
Allantoinum	1288	Allantoin	Allantoïne	Allantoina
Amiloridi hydrochloridum	0651	Amiloride hydrochloride	Amiloride (chlorhydrate d')	Amiloride cloridrato
Amygdalae oleum raffinatum	1064	Almond oil, refined	Amande (huile d') raffinée	Olio di mandorla raffinato
Amygdalae oleum virginum	0261	Almond oil, virgin	Amande (huile d') virgin	Olio di mandorla vergine
Aprotinini solutio concentrata[1]	0579	Aprotinin concentrated solution[1]	Aprotinine (solution concentrée d')[1]	Aprotinina soluzione concentrata[1]
Aprotininum[1]	0580	Aprotinin[1]	Aprotinine[1]	Aprotinina[1]
Benzylpenicillinum benzathinum	0373	Benzylpenicillin, benzathine	Benzathine benzylpénicilline	Benzilpenicillina benzatinica
Benzylpenicillinum kalicum	0113	Benzylpenicillin, potassium	Benzylpénicilline potassique	Benzilpenicillina potassica
Benzylpenicillinum natricum	0114	Benzylpenicillin, sodium	Benzylpénicilline sodique	Benzilpenicillina sodica
Benzylpenicillinum procainum	0115	Benzylpenicillin, procaine	Benzylpénicilline procaïne	Benzilpenicillina procainica
Borax	0013	Borax	Borax	Borace
Bromocriptini mesilas	0596	Bromocriptine mesilate	Bromocriptine (mésilate de)	Bromocriptina mesilato
Buserelinum	1077	Buserelin	Busérélinc	Buserelina
Calcii glucoheptonas	1399	Calcium glucoheptonate	Calcium (glucoheptonate de)	Calcio glucoeptonato
Calcii stearas[1]	0882	Calcium stearate[1]	Calcium (stéarate de)[1]	Calcio stearato[1]
Calcitoninum salmonis	0471	Calcitonin (salmon)	Calcitonine de saumon	Calcitonina di salmone
Calcitriolum	0883	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo
Carbamazepinum	0543	Carbamazepine	Carbamazépine	Carbamazepina
Carmellosum natricum	0472	Carmellose sodium	Carmellose sodique	Carmellosa sodica
Caryophylli flos	0376	Clove	Clou de girofle	Garofano
Cefalotinum natricum	0987	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique	Cefalotina sodica
Cefoperazonum natricum	1404	Cefoperazone sodium	Céfopérazone sodique	Cefoperazone sodico
Ceftaxidinum	1405	Ceftazidime	Ceftazidime	Ceftazidima
Cera alba	0069	Beeswax, white	Cire d'abeille blanche	Cera bianca
Cera flava	0070	Beeswax, yellow	Cire d'abeille jaune	Cera gialla
Chlorhexidini dihydrochloridum	0659	Chlorhexidine dihydrochloride	Chlorhexidine (dichlorhydrate de)	Clorexidina dicloridrato
Chlorprothixeni hydrochloridum	0815	Chlorprothixene hydrochloride	Chlorprothixène (chlorhydrate de)	Clorprotixene cloridrato
Cholecalciferoli pulvis	0574	Cholecalciferol concentrate (powder form)	Cholécalciférol (concentrate de), forme pulvérulente	Colecalciferolo concentrato polvere

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Cholecalciferolum	0072	Cholecalciferol	Cholécalciférol	Colecalciferolo
Cholecalciferolum densatum oleosum	0575	Cholecalciferol concentrate (oily form)	Cholécalciférol (concentrate de), forme huileuse	Colecalciferolo concentrato oleoso
Cholecalciferolum in aqua dispergibile	0598	Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)	Cholécalciférol (concentrate de), forme hydro-dispersible	Colecalciferolo concentrato dispersibile in acqua
Cholesterolum[1]	0993	Cholesterol[1]	Cholestérol[1]	Colesterolo[1]
Chymotrypsinum[1]	0476	Chymotrypsin[1]	Chymotrypsine[1]	Chimotripsina[1]
Cisapridum monohydricum	0995	Cisapride monohydrate	Cisapride monohydraté	Cisapride monoidrato
Decylis oleas[1]	1307	Decyl oleate[1]	Décyle (oléate de)[1]	Decile oleato[1]
Desmopressinum	0712	Desmopressin	Desmopressine	Desmopressina
Dextropropoxypheni hydrochloridum	0713	Dextropropoxyphene hydrochloride	Dextropropoxyphène (chlorhydrate de)	Destropropoxifene cloridrato
Diethylenglycoli monopalmitostearas[1]	1415	Diethylene glycol monopalmitostearate[1]	Diéthylèneglycol (monopalmitostéarate de)[1]	Dietilenglicole monopalmitostearato[1]
Digitoxinum	0078	Digitoxina	Digitoxine	Digitossina
Dikalii clorazepas	0898	Dipotassium clorazepate	Clorazépate dipotassique	Clorazepato dipotassico
Diphenhydramini hydrochloridum	0023	Diphenhydramine hydrochloride	Diphénhydramine (chlorhydrate de)	Difenidrammina cloridrato
Emetini hydrochloridum heptahydricum	0080	Emetine hydrochloride heptahydrate	Émétine (chlorhydrate d') heptahydraté	Emetina cloridrato eptaidrato
Ephedrini hydrochloridum	0487	Ephedrine hydrochloride	Éphédrine (chlorhydrate d') racémique	Efedrina cloridrato
Ergocalciferolum	0082	Ergocalciferol	Ergocalciférol	Ergocalciferolo
Ergotamini tartras	0224	Ergotamine tartrate	Ergotamine (tartrate d')	Ergotamina tartrato
Erythromycini stearas[1]	0490	Erythromycin stearate[1]	Érythromycine (stéarate d')[1]	Eritromicina stearato[1]
Ethylenglycoli monopalmitostearas[1]	1421	Ethylene glycol monopalmitostearate[1]	Éthylèneglycol (monopalmitostéarate d')[1]	Glicole etilenico monopalmitostearato[1]
Ethylis oleas[1]	1319	Ethyl oleate[1]	Éthyle (oléate d')[1]	Etile oleato[1]
Eucalypti aetheroleum	0390	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Flumetasoni pivalas	1327	Flumetasone pivalate	Flumétasone (pivalate de)	Flumetasone pivalato
Fluocinoloni acetonidum	0494	Fluocinolone acetonide	Fluocinolone (acétonide de)	Fluocinolone acetonide
Gelatina	0330	Gelatin	Gélatine	Gelatina
Glyceroli distearas[1]	1428	Glycerol distearate[1]	Glycérol (distéarate de)[1]	Glicerolo distearato[1]
Glyceroli mono-oleates[1]	1430	Glycerol mono-oleates[1]	Glycérol (mono-oléates de)[1]	Glicerolo monooleato[1]
Glyceroli monostearas 40-55[1]	0495	Glycerol monostearate 40-55[1]	Glycérol (monostéarate de) 40-55[1]	Glicerolo monostearato 40-55[1]
Glycinum	0614	Glycine	Glycine	Glicina
Gonadorelini acetas	0827	Gonadorelin acetate	Gonadoréline (acétate de)	Gonadorelina acetato
Histamini dihydrochloridum	0143	Histamine dihydrochloride	Histamine (dichlorhydrate d')	Istamina dicloridrato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Homatropini hydrobromidum	0500	Homatropine hydrobromide	Homatropine (bromhydrate d')	Omatropina bromidrato
Hyaluronidasum[1]	0912	Hyaluronidase[1]	Hyaluronidase[1]	Ialuronidasi[1]
Hydrogenii peroxidum 3 per centum	0395	Hydrogen peroxide solution (3 per cent)	Hydrogène (peroxyde d') solution à 3 pour cent	Idrogeno perossido soluzione (3 per cento)
Hydroxyzini hydrochloridum	0916	Hydroxyzine hydrochloride	Hydroxyzine (chlorhydrate d')	Idroxizina cloridrato
Hyoscini hydrobromidum	0106	Hyoscine hydrobromide	Scopolamine (bromhydrate de)	Scopolamina bromidrato
Imipenemum	1226	Imipenem	Imipénem	Imipenem
Imipramini hydrochloridum	0029	Imipramine hydrochloride	Imipramine (chlorhydrate d')	Imipramina cloridrato
Immunoglobulinum humanum anti-D	0557	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Insulinum[1]	0276	Insulin[1]	Insuline[1]	Insulina[1]
Iodum	0031	Iodine	Iode	Iodio
Ketamini hydrochloridum	1020	Ketamine hydrochloride	Kétamine (chlorhydrate de)	Ketamina cloridrato
Lanugo cellulosi absorbens	0034	Viscose wadding, absorbent	Ouate viscose hydrophile	Ovatta di viscosa idrofila per uso sanitario
Lanugo gossypii absorbens	0036	Cotton, absorbent	Coton hydrophile	Ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario
Lidocaini hydrochloridum	0227	Lidocaine hydrochloride	Lidocaïne (chlorhydrate de)	Lidocaina cloridrato
Lisinoprilum dihydricum	1120	Lisinopril dihydrate	Lisinopril (dihydrate de)	Lisinopril diidrato
Macrogola	1444	Macrogols	Macrogols	Macrogoli
Macrogolglyceroli stearas[1]	1268	Stearoyl macrogolglycerides[1]	Macrogolglycérides stéariques[1]	Macrogolgliceridi stearati[1]
Macrogoli aether stearylicus[1]	1340	Macrogol stearyl ether[1]	Macrogol (éther stéarylique de)[1]	Macrogol stearilo etere[1]
Macrogoli stearas[1]	1234	Macrogol stearate[1]	Macrogol (stéarate de)[1]	Macrogol stearato[1]
Magnesii aspartas dihydricus	1445	Magnesium aspartate dihydrate	Magnésium (aspartate de) dihydraté	Magnesio aspartato diidrato
Magnesii stearas[1]	0229	Magnesium stearate[1]	Magnésium (stéarate de)[1]	Magnesio stearato[1]
Maltitolum	1235	Maltitol	Maltitol	Maltitolo
Maltitolum liquidum	1236	Maltitol, liquid	Maltitol liquide	Maltitolo liquido
Mannitolum	0559	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Mefloquini hydrochloridum	1241	Mefloquine hydrochloride	Méfloquine (chlorhydrate de)	Meflochina cloridrato
Methylatropini bromidum	0511	Methylatropine bromide	Méthylatropine (bromure de)	Metilatropina bromuro
Methylthioninii chloridum[2]	1132	Methylthioninium chloride[2]	Méthylthionine (chlorure de)[2]	Metiltioninio cloruro[2]
Metoclopramidum	1348	Metoclopramide	Métoclopramide	Metoclopramide
N-Acetyltryptophanum	1383	*N*-Acetyltryptophan	*N*-Acétyltryptophane	*N*-Acetiltriptofano
Natrii hydrogenocarbonas	0195	Sodium hydrogen carbonate	Sodium (bicarbonate de)	Sodio bicarbonato
Natrii thiosulfas	0414	Sodium thiosulphate	Sodium (thiosulfate de)	Sodio tiosolfato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Noradrenalini hydrochloridum	0732	Noradrenaline hydrochloride	Noradrénaline (chlorhydrate de)	Noradrenalina cloridrato
Noscapini hydrochloridum	0515	Noscapine hydrochloride	Noscapine (chlorhydrate de)	Noscapina cloridrato
Olsalazinum natricum	1457	Olsalazine sodium	Olsalazine sodique	Olsalazina sodica
Omega-3 acidorum triglycerida	1352	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Trigliceridi di acidi omega-3
Oxprenololi hydrochloridum	0628	Oxprenolol hydrochloride	Oxprénolol (chlorhydrate d')	Oxprenololo cloridrato
Oxytocinum	0780	Oxytocin	Oxytocine	Ossitocina
Papaverini hydrochloridum	0102	Papaverine hydrochloride	Papavérine (chlorhydrate de)	Papaverina cloridrato
Paraffinum liquidum	0239	Paraffin, liquid	Paraffine liquide	Paraffina liquida
Paraffinum perliquidum	0240	Paraffin, light liquid	Paraffine liquide légère	Paraffina liquida leggera
Paraffinum solidum	1034	Paraffin, hard	Paraffine solide	Paraffina solida
Parnaparinum natricum[1]	1252	Parnaparin sodium[1]	Parnaparine sodique[1]	Parnaparina sodica[1]
Pepsini pulvis	0682	Pepsin powder	Pepsine (poudre de)	Pepsina polvere
Phenylhydrargyri boras	0103	Phenylmercuric borate	Phénylmercure (borate de)	Fenilmercurio borato
Plasma humanum ad separationem	0853	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Polysorbatum 60	0427	Polysorbate 60	Polysorbate 60	Polisorbato 60
Polysorbatum 80	0428	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Praeparationes homoeopathicae	1038	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche
Primaquini diphosphas	0635	Primaquine diphosphate	Primaquine (diphosphate de)	Primachina difosfato
Propylenglycoli monopalmitostearas[1]	1469	Propylene glycol monopalmitostearate[1]	Propylèneglycol (mo-nopalmitostéarate de)[1]	Glicole propilenico monopalmitostearato[1]
Protirelinum	1144	Protirelin	Protiréline	Protirelina
Pyridoxini hydrochloridum	0245	Pyridoxine hydrochloride	Pyridoxine (chlorhydrate de)	Piridoxina cloridrato
Ricini oleum virginum	0051	Castor oil, virgin	Ricin (huile de) virgin	Olio di ricino vergine
Selegilini hydrochloridum	1260	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)	Selegilina cloridrato
Solutiones ad conservationem partium corporis	1264	Solutions for organ preservation	Solutions pour conservation d'organes	Soluzioni per la conservazione degli organi
Sorbitolum	0435	Sorbitol	Sorbitol	Sorbitolo
Sorbitolum liquidum cristallisabile	0436	Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol liquid (cristallisable)	Sorbitolo liquido cristallizzabile
Sorbitolum liquidum non cristallisabile	0437	Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol liquid (non cristallisable)	Sorbitolo liquido non cristallizzabile
Spiramycinum	0293	Spiramycin	Spiramycine	Spiramicina
Suxamethonii chloridum	0248	Suxamethonium chloride	Suxaméthonium (chlorure de)	Suxametonio cloruro
Tetracaini hydrochloridum	0057	Tetracaine hydrochloride	Tétracaïne (chlorhydrate de)	Tetracaina cloridrato
Tetracosactidum	0644	Tetracosactide	Tétracosactide	Tetracosactide
Thiamini hydrochloridum	0303	Thiamine hydrochloride	Thiamine (chlorhydrate de)	Tiamina cloridrato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Ticlopidini hydrochloridum	1050	Ticlopidine hydrochloride	Ticlodipine (chlorhydrate de)	Ticlopidina cloridrato
Timololi maleas	0572	Timolol maleate	Timolol (maléate de)	Timololo maleato
Tricalcii phosphas	1052	Calcium phosphate	Phosphate tricalcique	Calcio fosfato
Trifluoperazini hydrochloridum	0059	Trifluoperazine hydrochloride	Trifluopérazine (chlorhydrate de)	Trifluoperazina cloridrato
Triglycerida saturata media	0868	Triglycerides, medium-chain	Triglycérides à chaîne moyenne	Trigliceridi a catena media
Trypsinum[1]	0694	Trypsin[1]	Trypsine[1]	Tripsina[1]
Vaccina ad usum humanum[1]	0153	Vaccines for human use[1]	Vaccins pour usage humain[1]	Vaccini per uso umano[1]
Vaccina ad usum veterinarium	0062	Vaccines for veterinary use	Vaccins pour usage vétérinaire	Vaccini per uso veterinario
Vaccinum clostridii novyi B ad usum veterinarium	0362	Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use	Vaccin de Clostridium novyi (type B) pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium novyi (tipo B) per uso veterinario
Vaccinum clostridii perfrigentis ad usum veterinarium	0363	Clostridium perfrigens vaccine for veterinary use	Vaccin de Clostridium perfrigens pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium perfrigens per uso veterinario
Vaccinum clostridii septici ad usum veterinarium	0364	Clostridium septicum vaccine for veterinary use	Vaccin de Clostridium septicum pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium septicum per uso veterinario
Vaccinum erysipelatis suillae inactivatum	0064	Swine erysipelas vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du rouget du porc	Vaccino inattivato del malrosso del suino
Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum	1160	Typhoid polysaccharide vaccine	Vaccin typhoïdique polyosidique	Vaccino tifoideo polisaccaridico
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum	1107	Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)	Vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	Vaccino inattivato adsorbito dell'epatite A
Vaccinum hepatitidis B (ADNr)	1056	Hepatitis B vaccine (rDNA)	Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Vaccino dell'epatite B (DNAr)
Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum	0446	Canine contagious hepatitis vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de l'hépatite canine contagieuse	Vaccino vivo liofilizzato dell'epatite contagiosa del cane
Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad mustelidas	0449	Distemper vaccine (live) for mustelids, freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la maladie de Carré pour mustélidés	Vaccino vivo liofilizzato del cimurro per mustelidi
Valerianae radix	0453	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice
Vitaminum A	0217	Vitamin A	Vitamine A	Retinolo
Vitaminum A densatum oleosum	0219	Vitamin A concentrate, synthetic, oily form	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse	Retinolo sintetico concentrato oleoso
Vitaminum A in aqua dispergibile	0220	Vitamin A concentrate, synthetic, solubilisate/ emulsion	Vitamine A synthétique (concentrat de), (solubilisate/ émulsion)	Retinolo sintetico concentrato solubilizzato/ emulsione
Vitaminum A pulvis	0218	Vitamin A concentrate, synthetic, powder form	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente	Retinolo sintetico concentrato polvere
Xylitolum	1381	Xylitol	Xylitol	Xilitolo

Monografie generali sulle Forme Farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Auricularia	0652	Ear preparations	Préparations auriculaires	Preparazioni auricolari
Capsulae	0016	Capsules	Capsules	Capsule
Compressi	0478	Tablets	Comprimés	Compresse
Emplastra transcutanea	1011	Patches, transdermal	Dispositifs transdermiques	Cerotti transdermici
Granulata	0499	Granules	Granulés	Granulati
Inhalanda	0671	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
Musci medicati	1105	Foams, medicated	Mousses médicamenteuses	Schiume medicate
Nasalia	0676	Nasal preparations	Préparations nasales	Preparazioni nasali
Ophthalmica	1163	Eye preparations	Préparations oculaires	Preparazioni oftalmiche
Parenteralia	0520	Parenteral preparations	Préparations parentérales	Preparazioni parenterali
Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium	1037	Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use	Prémélanges pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire	Premiscele per mangimi medicati per uso veterinario
Praeparationes ad irrigationem	1116	Preparations for irrigation	Préparations pour irrigation	Preparazioni per irrigazione
Praeparationes intramammariae ad usum veterinarium	0945	Intramammary preparations for veterinary use	Préparations intramammaires pour usage vétérinaire	Preparazioni intramammarie per uso veterinario
Praeparationes intraruminales	1228	Intraruminal devices	Dispositifs intraruminaux	Dispositivi intraruminali
Praeparationes liquidae ad usum dermicum	0927	Liquid preparations for cutaneous application	Liquides pour application cutanée	Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Praeparationes liquidae peroraliae	0672	Liquid preparations for oral use	Liquides pour usage oral	Preparazioni liquide per uso orale
Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu	0523	Pressurised pharma-ceutical preparations	Préparations pharma-ceutiques pressurisées	Preparazioni farma-ceutiche pressurizzate
Pulveres ad usum dermicum	1166	Powders for cutaneous application	Poudres pour application locale	Polveri per applicazione cutanea
Pulveres perorales	1165	Powders, oral	Poudres orales	Polveri orali
Rectalia	1145	Rectal preparations	Préparations rectales	Preparazioni rettali
Styli	1154	Sticks	Bâtons	Bastoncini
Tamponae medicatae	1155	Tampons, medicated	Tampons médicamenteux	Tamponi medicati
Unguenta	0132	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application locale	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Vaginalia	1164	Vaginal preparations	Préparations vaginales	Preparazioni vaginali

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.1.5.	Tubes for comparative tests	Tubes pour essais comparatifs	Tubi per saggi comparativi
2.1.6.	Gas detector tubes	Tubes détecteurs de gaz	Tubi per la determinazione di gas

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.4.	Relationship between reaction of solution, approximate pH and colour of certain indicators	Correspondance entre la réaction du milieu, le pH approximatif et la coloration de quelques indicateurs	Correlazione tra reazione del mezzo, pH approssimato e colorazione di alcuni indicatori
2.2.27.	Thin-layer chromatography	Chromatographie sur papier	Cromatografia su strato sottile
2.2.28.	Gas chromatography	Chromatographie en phase gazeuse	Gas cromatografia
2.2.29.	Liquid chromatography	Chromatographie liquide	Cromatografia liquida
2.2.30.	Size-exclusion chromatography	Chromatographie d'exclusion	Cromatografia per esclusione
2.5.5.	Peroxide value	Indice de peroxyde	Indice di perossidi
2.6.14.	Bacterial endotoxins	Endotoxines bactériennes	Endotossine batteriche
2.6.21.	Validation of nucleic acid amplification techniques (NAT) for the detection of Hepatitis C virus (HCV) RNA in plasma pools: Guidelines (*Annex*)	Techniques d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici
2.9.1.	Disintegration of tablets and capsules	Désagrégation des comprimés et des capsules	Disaggregazione delle compresse e delle capsule
5.2.3.	Cell substrates for the production of vaccines for human use	Cellules diploïdes utilisées pour la production des vaccins pour usage humain	Substrati cellulari per la produzione di vaccini per uso umano

TESTI CORRETTI
Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acidum caprylicum	1401	Caprylic acid	Caprylique (acide)	Acido caprilico
Acidum iotalamicum	0751	Iotalamic acid	Iotalamique (acide)	Acido iotalamico
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1	1128	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1 dispersio 30 per centum	1129	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:1	1127	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate de méthyle (1:1)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:1)
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:2	1130	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:2)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate de méthyle (1:2)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:2)
Acitretinum	1385	Acitretin	Acitrétine	Acitretina
Alcohol cetylicus et stearylicus	0702	Cetostearyl alcohol	Cétostéarylique (alcool)	Alcool cetostearilico
Alfacalcidolum	1286	Alfacalcidol	Alfacalcidol	Alfacalcidolo
Aluminii magnesii silicas	1388	Aluminium magnesium silicate	Aluminium (silicate d') et de magnésium	Alluminio magnesio silicato

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Aminoglutethimidum	1291	Aminoglutethimide	Aminoglutéthimide	Aminoglutetimmide
Ampicillinum natricum	0578	Ampicillin sodium	Ampicilline sodique	Ampicillina sodica
Arnicae flos	1391	Arnica flower	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Betadexum	1070	Betadex	Bétadex	Betadex
Betamethasoni natrii phosphas	0810	Betamethasone sodium phosphate	Bétaméthasone (phosphate sodique de)	Betametasone sodico fosfato
Bezafibratum	1394	Bezafibrate	Bézafibrate	Bezafibrato
Biotinum	1073	Biotin	Biotine	Biotina
Boldi folium	1396	Boldo leaf	Boldo (feuille de)	Boldo foglia
Buflomedili hydrochloridum	1398	Buflomedil hydrochloride	Buflomédil (chlorhydrate de)	Buflomedil cloridrato
Calcifediolum	1295	Calcifediol	Calcifédiol	Calcifediolo
Carbomera	1299	Carbomers	Carbomères	Carbomeri
Carmellosum natricum conexum	0985	Croscarmellose sodium	Carmellose sodique	Croscarmellosa sodica
Cefaclorum	0986	Cefaclor	Céfaclor	Cefaclor
Cefatrizinum propylen glycolum	1403	Cefatrizine propylene glycol	Céfatrizine propylèneglycol	Cefatrizina propilenglicol
Cefuroximum axetili	1300	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Chlorcyclizini hydrochloridum	1086	Chlorcyclizine hydrochloride	Chlorcyclizine (chlorhydrate de)	Clorciclizina cloridrato
Chlordiazepoxidi hydrochloridum	0474	Chlordiazepoxide hydrochloride	Chlordiazépoxide (chlorhydrate de)	Clordiazepossido cloridrato
Chlordiazepoxidum	0656	Chlordiazepoxide	Chlordiazépoxide	Clordiazepossido
Chlorphenamini maleas	0386	Chlorphenamine maleate	Chlorphénamine (maléate de)	Clorfenamina maleato
Chlortetracyclini hydrochloridum	0173	Chlortetracycline hydrochloride	Chlortétracycline (chlorhydrate de)	Clortetraciclina cloridrato
Cocoylis caprylocapras	1411	Cocoyl caprylocaprate	Cocoyle (caprylocaprate de)	Caprilocaprato di cocoile
Copovidonum	0891	Copovidone	Copovidone	Copovidone
Corticotropinum	0759	Corticotropin	Corticotropine	Corticotropina
Crataegi folium cum flore	1432	Hawthorn leaf and flower	Aubépine (feuille et fleur d')	Biancospino foglia e fiore
Curcumae xanthorrhizae rhizoma	1441	Turmeric, Javanese	Temoe lawacq	Curcuma di Giava
Cyproteroni acetas	1094	Cyproterone acetate	Cyprotérone (acétate de)	Ciproterone acetato
Dexamethasoni natrii phosphas	0549	Dexamethasone sodium phosphate	Dexaméthasone (phosphate sodique de)	Desametasone sodio fosfato
Dihydroergocristini mesilas	1416	Dihydroergocristine mesilate	Dihydroergocristine (mésilate de)	Diidroergocristina mesilato
Dimethylis sulfoxidum	0763	Dimethyl sulfoxide	Diméthylsulfoxyde	Dimetilsolfossido
Dinitrogenii oxidum	0416	Nitrous oxide	Azote (protoxyde d')	Azoto protossido
Doxepini hydrochloridum	1096	Doxepin hydrochloride	Doxépine (chlorhydrate de)	Doxepina cloridrato
Fenbendazolum	1208	Fenbendazole	Fenbendazole	Fenbendazolo
Ferrosi fumaras	0902	Ferrous fumarate	Fumarate ferreux	Ferroso fumarato
Flecainidi acetas	1324	Flecainide acetate	Flécaïnide (acétate de)	Flecainide acetato
Fucus	1426	Fucus	Fucus	Fuco
Glucosum liquidum	1330	Glucose, liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Glyceroli dibehenas	1427	Glycerol dibehenate	Glycérol (dibéhénate de)	Glicerolo dibeenato
Gramicidinum	0907	Gramicidin	Gramicidine	Gramicidina
Histidinum	0911	Histidine	Histidine	Istidina

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Hydroxyethylcellulosum	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Hyperici herba	1438	Hypericum	Millepertuis	Iperico
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum	1016	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana dell'epatite B per uso endovenoso
Interferoni alfa-2 solutio concentrata	1110	Interferon alfa-2 concentrated solution	Interféron alfa-2 (solution concentrée d')	Interferone alfa-2 soluzione concentrata
Interferoni gamma-1b solutio concentrata	1440	Interferon gamma-1b concentrated solution	Interféron gamma-1b (solution concentrée d')	Interferone gamma-1b soluzione concentrata
Itraconazolum	1335	Itraconazole	Itraconazole	Itraconazolo
Ivermectinum	1336	Ivermectin	Ivermectine	Ivermectina
Kalii citrate	0400	Potassium citrate	Potassium (citrate de)	Potassio citrato
Lacca	1149	Shellac	Gommes laques	Gomma lacca
Leuprorelinum	1442	Leuprorelin	Leuproréline	Leuprorelina
Macrogolglyceridorum caprylocapras	1184	Caprylocaproyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides caprylocapriques	Macrogolglicerolo caprilocaprato
Methylprednisoloni hydrogenosuccinas	1131	Methylprednisolone hydrogen succinate	Méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de)	Metilprednisolone idrogeno succinato
Minocyclini hydrochloridum	1030	Minocycline hydrochloride	Minocycline (chlorhydrate de)	Minociclina cloridrato
Morphini hydrochloridum	0097	Morphine hydrochloridde	Morphine (chlorhydrate de)	Morfina cloridrato
Morphini sulfas	1244	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)	Morfina solfato
Nabumetonum	1350	Nabumetone	Nabumétone	Nabumetone
Natrii amidotrizoas	1150	Sodium amidrotrizoate	Sodium (amidotrizoate de)	Sodio amidotrizoato
Natrii caprylas	1471	Sodium caprylate	Sodium (caprylate de)	Sodio caprilato
Natrii hyaluronas	1472	Sodium hyaluronate	Sodium (hyaluronate de)	Sodio ialuronato
Neomycini sulfas	0197	Neomycin sulphate	Néomycine (sulfate de)	Neomicina solfato
Netilmicini sulfas	1351	Netilmicin sulphate	Nétilmicine (sulfate de)	Netilmicina solfato
Nonoxinolum 9	1454	Nonoxinol 9	Nonoxinol 9	Nonoxinolo 9
Nystatinum	0517	Nystatin	Nystatine	Nistatina
Olivae oleum raffinatum	1456	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato
Pefloxacini mesilas dihydricus	1460	Pefloxacin mesilate dihydrate	Péfloxacine (mésilate de) dihydraté	Pefloxacina mesilato diidrato
Phenylpropanolamini hydrochloridum	0683	Phenylpropanolamine hydrochloride	Phénylpropanolamine (chlorhydrate de)	Fenilpropanolammina cloridrato
Plantae medicinales praeparatore	1434	Herbal drug preparations	Préparations à base de drogues végétales	Preparazioni a base di droghe vegetali
Polyacrylatis dispersio 30 per centum	0733	Polyacrylate dispersion 30 per cento	Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent	Poliacrilato dispersione 30 per cento
Prazepamum	1466	Prazepam	Prazépam	Prazepam
Prednisoloni natrii phosphas	0735	Prednisolone sodium phosphate	Prednisolone (phosphate sodique de)	Prednisolone sodico fosfato
Selenii disulfidum	1147	Selenium disulphide	Sélénium (disulfure de)	Selenio disolfuro
Sojae oleum hydrogenatum	1265	Soya-bean oil, refined	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di soia idrogenato
Somatostatinum	0949	Somatostatin	Somatostatine	Somatostatina
Sufentanili citras	1269	Sufentanil citrate	Sufentanil (citrate de)	Sufentanil citrato
Triethylis citras	1479	Triethyl citrate	Triéthyle (citrate de)	Trietile citrato
Triflusalum	1377	Triflusal	Triflusal	Triflusal

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Tyrosinum	1161	Tyrosine	Tyrosine	Tirosina
Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	0216	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano preparato in colture cellulari

Monografie generali sulle Forme Farmaceutiche

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Masticabilia gummis medicata	1239	Chewing gums, medicated	Gommes à mâcher médicamenteuses	Gomme da masticare medicate

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.24.	Absorption spectrophotometry, infrared	Spectrophotométrie d'absorption dans l'infrarouge	Spettrofotometria di assorbimento nell'infrarosso
2.2.25.	Absorption spectrophotometry, ultraviolet and visible	Spectrophotométrie d'absorption dans l'ultraviolet et le visible	Spettrofotometria di assorbimento nell'ultravioletto e nel visibile
2.2.31.	Electrophoresis	Électrophorèse	Elettroforesi
2.2.33.	Nuclear magnetic resonance spectrometry	Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire	Spettrometria di risonanza magnetica nucleare
2.4.22.	Foreign oils in fatty oils by gas chromatography	Huiles étrangères dans les huiles grasses par chromatographie en phase gazeuse	Oli estranei negli oli grassi mediante gas cromatografia
2.4.24.	Identification and control of residual solvents	Identification et contrôle de solvants résiduels	Identificazione e controllo dei solventi residui
2.4.25.	Residual ethylene oxide and dioxan	Oxyde d'ethylène et dioxane résiduels	Ossido di etilene e diossano residui
2.5.6.	Saponification value	Indice de saponification	Indice di saponificazione
2.5.26.	Nitrogen monoxide and nitrogen dioxide in medicinal gases	Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote dans les gaz médicinaux	Monossido di azoto e diossido di azoto nei gas medicinali
2.6.7.	Mycoplasmas	Essais des mycoplasmes	Micoplasmi
2.6.13.	Test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles (recherche des microorganismes spécifiés)	Saggio per microorganismi specificati
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.8.14.	Determination of tannins in herbal drugs	Détermination des tanins dans les drogues végétales	Determinazione dei tannini nelle droghe vegetali
2.9.7.	Friability of uncoated tablets	Friabilité des comprimés non enrobés	Friabilità delle compresse non rivestite
2.9.18.	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
3.1.1.1.	Materials based on plasticised PVC for human blood and blood components	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour récipients destinés à contenir le sang humain et le produits du sang	Materiali a base di policloruro di vinile plastificato per recipienti per sangue umano e sue frazioni

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
3.1.12.	Rubber for closures for containers for aqueous parenteral preparations for powders and for freeze-dried products	Caoutchouc pour les fermetures de récipients destinés aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres et aux produits cryodésseché	Gomma per chiusure per contenitori per preparazioni parenterali acquose, per polveri e per prodotti liofilizzati
3.1.13.	Plastic additives	Additifs pour plastiques	Additivi per plastiche
3.1.14.	Materials based on PVC for intravenous infusion	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour récipients destinés à contenir les solutions aqueuses pour perfusion intraveineuse	Materiali a base di policloruro di vinile per infusione endovenosa
5.3.	Statistical Analysis	Analyse statistiques des résultats des dosages et essais biologiques	Analisi statistica
5.4.	Residual solvents: Guidelines	Solvants rèsiduels	Solventi residui: linee guida
5.5.	Alcoholimetric tables	Tables alcoomètriques	Tabelle alcoolometriche
5.7.	Radionuclide table	Tableau des caractéristiques des radionucléides mentionnés dans la Pharmacopée Européenne	Tabella delle caratteristiche dei radionuclidi menzionati nella Farmacopea Europea

(1) Questo testo è entrato in vigore il 1 gennaio 2000.
(2) Questo testo è entrato in vigore il 2 luglio 2000.

TESTI SOPPRESSI

I seguenti testi sono stati soppressi dal 1 gennaio 1999.

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Ethisteronum	0142	Ethisterone	Ethistérone	Etisterone
Phenacetinum	0241	Phenacetine	Phénacétine	Fenacetina

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.4.20.	Antioxydants in fatty oils	Antioxygène dans les huiles grasses	Antiossidanti negli oli grassi

TESTI SOPPRESSI

I seguenti testi sono stati soppressi dal 1 gennaio 2001.

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Lanugo gossypii absorbens sterilis	0037	Cotton, sterile absorbent	Coton hydrophile stérile	Ovatta di cotono idrofilo sterile per uso sanitario
Lanugo cellulosi absorbens sterilis	0035	Viscose wadding, absorbent sterile	Ouate viscose hydrophile stérile	Ovatta di viscosa idrofila sterile per uso sanitario

TESTI I CUI TITOLI SONO STATI MODIFICATI

I titoli dei testi seguenti sono stati modificati.

Capitoli generali:

5.2.3. Diploid cells for production of vaccines for human use, *becomes* 5.2.3. Cell substrates for the production of vaccines for human use	5.2.3. Cellules diploïdes utilisées pour la production des vaccins pour usage humaine*	5.2.3. Cellule diploidi per la produzione di vaccine per uso umano, *diventa* 5.2.3. Substrati cellulari per la produzione di vaccini per uso umano

Monografie:

Almond oil, *becomes* Almond oil, virgin	Amande (huile d'), *devient* Amande (huile d') virgin	Olio di mandorla, *diventa* Olio di mandorla vergine
Castor oil, *becomes* Castor oil, virgin	Ricin (huile de), *devient* Ricin (huile de) virgin	Olio di ricino, *diventa* Olio di ricino vergine
Cisapride, *becomes* Cisapride monohydrate	Cisapride, *devient* Cisapride monohydraté	Cisapride, *diventa* Cisapride monoidrato
Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous use, *becomes* Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse*	Immunoglobulina umana dell'epatite B per uso endovenoso**
Methylthioninium chloride for external use, *becomes* Methylthioninium chloride	Méthylthionine (chlorure de) pour usage externe, *devient* Méthylthionine (chlorure de)	Metiltioninio cloruro per uso esterno, *diventa* Metiltioninio cloruro

Sorbitol 70 per cent (crystallising), *becomes* Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol à 70 pour cent (cristallisable), *devient* Sorbitol liquid (cristallisable)	Sorbitolo 70 per cento (cristallizzabile), *diventa* Sorbitolo liquido (cristallizzabile)
Sorbitol 70 per cento (non crystallising), *becomes* Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol à 70 pour cent (non cristallisable), *devient* Sorbitol liquid (non cristallisable)	Sorbitolo 70 per cento (non cristallizzabile), *diventa* Sorbitolo liquido (non cristallizzabile)
Vitamin A concentrate, synthetic (water-dispersible form), *becomes* Vitamin A concentrate, synthetic, solubilisate/emulsion	Vitamine A synthétique (concentrat de) forme hydro-dispersible, *devient* Vitamine A synthétique (concentrat de), (solubilisat/émulsion)	Retinolo sintetico concentrato idromiscibile, *diventa* Retinolo sintetico concentrato solubilizzato/emulsione

Forme farmaceutiche:

Medicated foams, *becomes* Foams, medicated	Mousses médicamenteuses*	Schiume medicate**
Liquids for cutaneous application, *becomes* Liquid preparations for cutaneous application	Liquides pour application cutanée*	Liquidi per applicazione cutanea, *diventa* Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Liquids for oral use, *becomes* Liquid preparations for oral use	Liquides pour usage oral*	Liquidi per uso orale, *diventa* Preparazioni liquide per uso orale
Transdermal patches, *becomes* Patches, transdermal	Dispositifs transdermiques*	Cerotti transdermici**
Powders topical, *becomes* Powders for cutaneous application	Poudres pour application locale*	Polveri per uso topico, *diventa* Polveri per applicazione cutanea
Topical semi-solid preparations, *becomes* Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application locale*	Preparazioni semisolide per uso topico, *diventa* Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Medicated tampons, *becomes* Tampons, medicated	Tampons médicamenteux*	Tamponi medicati**

* Il titolo del testo in lingua francese non è stato modificato
** Il titolo del testo in lingua italiana non è stato modificato

ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I testi seguenti sono stati revisionati o elaborati in collaborazione con le Farmacopee del Giappone e degli Stati Uniti in modo da avere testi armonizzati nelle tre farmacopee. Le differenze rimaste sono oggetto di commento in Pharmeuropa.

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Alteplasum for injection	1170	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable	Alteplase per preparazione iniettabile
Ethylcellulosum	0822	Ethylcellulose	Ethylcellulose	Etilcellulosa
Hydroxyethylcellulose	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Hypromellosi phthalas	0347	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato
Methylis parahydroxybenzoas	0409	Methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de)	Metile paraidrossibenzoato
Solani amylum	0355	Potato starch	Amidon de pomme de terre	Amido di patata
Saccharum	0204	Sucrose	Saccharose	Saccarosio
Tritici amylum	0359	Wheat starch	Amidon de blè	Amido di frumento

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.31.	Electrophoresis	Electrophorèse	Elettroforesi
2.6.14.	Bacterial endotoxins	Endotoxines bactériennes	Endotossine batteriche
5.4.	Residual solvents: Guidelines	Solvants résiduels	Solventi residui: Linee guida

MONOGRAFIE NAZIONALI PRESENTI NELLA X ED. DELLA F.U. CHE VENGONO SOSTITUITE DALLE NUOVE MONOGRAFIE EUROPEE PRESENTI NEL SUPPLEMENTO 2001.

TITOLO DELLE MONOGRAFIE NELLA X ED. DELLA F.U.	**TITOLO DELLE MONOGRAFIE NEL SUPPLEMENTO 2001**
Acido stearico	Acido stearico
Acido tannico	Acido tannico
Arnica	Arnica fiore
Ambroxolo cloridrato	Ambroxolo cloridrato
Belladonna estratto secco	Belladonna foglia estratto secco titolato
Bezafibrato	Bezafibrato
Biancospino	Biancospino foglia e fiore
Bismuto salicilato basico	Bismuto salicilato basico
Boldo	Boldo foglia
Cefatrizina propilen glicolato	Cefatrizina propilenglicol
Centella	Centella
Esilresorcina	Esilresorcinolo
Fenolftaleina	Fenolftaleina
Fuco	Fuco
Ginepro	Ginepro
Ginseng	Ginseng
Gliceril beenato	Glicerolo dibeenato
Malva fiore	Malva fiore
Melissa	Melissa foglia
Passiflora	Passiflora
Pentazocina cloridrato	Pentazocina cloridrato
Stanozololo	Stanozololo
Sulfaguanidina	Sulfaguanidina
Timo essenza	Timo
Trietanolammina	Trolamina

01A6365

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, primo comma, parte seconda del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte seconda del codice civile;

Decreta:

Le seguenti 26 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, primo comma, parte seconda del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

società cooperative edili:

1) Arzanese - B.U.S.C. 1081, con sede in Arzano, costituita per rogito notaio Gennaro Olivieri in data 6 aprile 1964 repertorio n. 68016, omologato al tribunale di Napoli in data 09/05/64, registro società n. 397/64;

2) Durante II lotto - B.U.S.C. 1629, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Alessandro Chieffi in data 2 novembre 1964 repertorio n. 69852, omologato al tribunale di Napoli in data 11 dicembre 1964, registro società n. 821/64;

3) S. Anna di Casoria - B.U.S.C. 4563, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Lorenzo Monaco in data 13 marzo 1968 repertorio n. 10309, omologato al tribunale di Napoli in data 4 aprile 1968, registro società n. 266/68;

4) Enrico Fermi - B.U.S.C. 5225, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 20 luglio 1972 repertorio n. 35091, omologato al tribunale di Napoli in data 21 agosto 1972, registro società n. 719/72;

5) Regione Campania 345 - B.U.S.C. 6271, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 17 giugno 1974 repertorio 200459, omologato al tribunale di Napoli in data 16 ottobre 1974, registro società n. 2165/74;

6) Domenico Colasanto - B.U.S.C. 6451, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 12 settembre 1974 repertorio 64154, omologato al tribunale di Napoli in data 29 gennaio 1975, registro società n. 991/75;

7) Week end - B.U.S.C. 6912, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 7 maggio 1975 repertorio n. 201912, omologato al tribunale di Napoli in data 21 agosto 1975 registro società n. 1284/75;

8) Libertas - B.U.S.C. 7490, con sede in Procida, costituita per rogito notaio Pasquale Spadaccio in data 7 dicembre 1977 repertorio n. 682, omologato al tribunale di Napoli in data 4 gennaio 1978, registro società n. 142/78;

9) Il Falco - B.U.S.C. 8663, con sede in Frattamaggiore, costituita per rogito notaio Pierina Davia in data 18 gennaio 1980 repertorio n. 35167, omologato al tribunale di Napoli in data 5 febbraio 1980, registro società n. 976/80;

10) Maja - B.U.S.C. 8788, con sede in Casavatore, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 21 marzo 1980 repertorio n. 217659, omologato al tribunale di Napoli in data 29 aprile 1980, registro società n. 1861/80;

11) Il Capricorno - B.U.S.C. 10267, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 21 gennaio 1983 repertorio n. 8892, omologato al tribunale di Napoli in data 8 febbraio 1983, registro società n. 819/83;

12) Azzurra - B.U.S.C. 10706, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Antonino De Rosa in data 27 settembre 1983 repertorio n. 62995, omologato al tribunale di Napoli in data 1° febbraio 1984, registro società n. 847/84;

13) Smeraldo - B.U.S.C. 10785, con sede in Villaricca, costituita per rogito notaio Ennio De Rosa in data 29 febbraio 1984 repertorio n. 6577, omologato al tribunale di Napoli in data 21 marzo 1984, registro società n. 1657/84;

14) CO.C.E.A.N. - B.U.S.C. 11977, con sede in Nola, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 2 gennaio 1987 repertorio n. 91462, omologato al tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1987, registro società n. 2193/87;

15) Sara - B.U.S.C. 12001, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Francisco Sena in data 19 febbraio 1987 repertorio n. 15811, omologato al tribunale di Napoli in data 3 marzo 1987, registro società n. 2536/87;

16) S.I.U.L.P Vicaria - B.U.S.C. 12058, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 24 settembre 1987 repertorio n. 24026, omologato al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1987, registro società n. 6468/87;

17) Azzurra - B.U.S.C. 12186, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 1° ottobre 1987 repertorio n. 135785, omologato al tribunale di Napoli in data 3 novembre 1987, registro società n. 6661/87;

18) Parco Eden - B.U.S.C. 12594, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 21 marzo 1989 repertorio n. 85373, omologato al tribunale di Napoli in data 20 aprile 1989, registro società n. 2662/89;

19) Il Semaforo - B.U.S.C. 12708, con sede in Casavatore, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 12 luglio 1989 repertorio n. 38110, omologato al tribunale di Napoli in data 29 settembre 1989, registro società n. 5169/89;

20) Airone - B.U.S.C. 13169- con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Raffaele Matrone in data 28 febbraio 1991 repertorio n. 8372, omologato al tribunale di Napoli in data 27 giugno 1991, registro società n. 4457/91;

21) C.L.C. - B.U.S.C. 13251, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Sergio Valentino in data 30 settembre 1991 repertorio n. 35272, omologato al tribunale di Napoli in data 22 ottobre 1991, registro società n. 6425/91;

22) Green House - B.U.S.C. 13262, con sede in Ischia, costituita per rogito notaio Arturo Antonio Pasquale in data 14 novembre 1991 repertorio n. 32850, omologato al tribunale di Napoli in data 30 dicembre 1991, registro società n. 598/92;

23) Sacro Cuore - B.U.S.C. 13448, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 29 luglio 1992 repertorio n. 17001, omologato al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1992, registro società n. 6052/1992;

24) La Perla - B.U.S.C. 13491, con sede in Anacapri, costituita per rogito notaio Maria Caterina Bellone in data 6 novembre 1992 repertorio n. 134194, omologato al tribunale di Napoli in data 21 gennaio 1993, registro società n. 679/93;

25) Futura Due - B.U.S.C. 13869, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Alessandra Del Balzo in data 12 dicembre 1994 repertorio n. 88653, omologato al tribunale di Napoli in data 3 marzo 1995, registro società n. 1059/95;

26) Santa Barbara - B.U.S.C. 13872, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Raffaele Caravaglios in data 16 gennaio 1995 repertorio n. 14574, omologato al tribunale di Napoli in data 23 marzo 1995, registro società n. 2246/95.

Napoli, 12 marzo 2001

Il direttore: MORANTE

01A6269

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia regionale di Palermo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la determinazione presidenziale n. 264 del 29 dicembre 2000 con la quale il presidente della provincia regionale di Palermo designa la sig.ra Marilyn La Tona e la sig.ra Anna Varisco rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Marilyn La Tona e della sig.ra Anna Varisco, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita, nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia regionale di Palermo;

Decreta:

La sig.ra Marilyn La Tona e la sig.ra Anna Varisco sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia regionale di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

Curriculum vitae

La sottoscritta Marilyn La Tona, nata a Palermo il..., è in possesso di doppia ciltadinanza (americana ed italiana); ha eseguito tutti i suoi studi (dall'elementare alla laurea) nelle scuole statunitensi. La stessa è:

diplomata a New York nel 1973 presso «F.D.R. High School» conseguendo il diploma scientifico;

laureata a New York nel 1977 presso Institute of design and construction in «Architectual technology (tecnologia dell'architettura)».

Post-laurea: la stessa ha svolto la libera professione, gestendo il proprio studio, dove ha operato nell'ambito della progettazione d'interni, ristrutturazione e del design.

Autunno 1987: è stata componente della commissione d'esami, per l'ammissione al corso di master (post-laurea) presso l'I.S.I.D.A. di Palermo.

Nell'anno accademico 1987/1988, titolare della lingua inglese per il corso di formazione degli infermieri professionali presso il Policlinico (Università) di Palermo.

Dal 1987 ad oggi e lettrice di madre lingua, e dal giugno 2000 anche cultore della materia presso l'Università di Palermo, (dal settembre 1987 al gennaio 1997 presso la facoltà di magistero, nel corso di laurea psicologia e dal gennaio 1997 presso la facoltà di economia).

Dal 1989 si è dedicata al lavoro d'approfondimento della «Carta internazionale del diritti umani», iniziando una campagna di sensibilizzazione, dove particolare interesse è rivolto verso i «diritti civili». Nel 1996 fonda insieme ad altri esponenti della società civile il «Comitato regionale per la tutela dei diritti civili».

Dal 1993 al 1996 ha partecipato in veste di: rappresentante sindacale della CISL, ai tavoli di contrattazione e di composizione vertenziale attivati dall'amministrazione universitaria.

Dal 1996 al 1997 addetta culturale «Club donne americane a Palermo».

Dal 1996, rappresentante regionale del gruppo «A.C.A. (American citizens abroad)». Gruppo internazionale con sede in Ginevra e gruppo operativo a Washington (tuttora in carica).

Nel settembre 1997 ha partecipato alla conferenza internazionale A.C.A, (american citizens abroad) tenutasi a Sorrento ed è eletta nel consiglio d'amministrazione «A.C.A. Italia (tutt'ora in carica)».

Nel marzo 1998 ha partecipato al seminario per docenti «What makes a good language lesson».

Giugno 1998 diviene presidente del «Comitato regionale per la tutela dei diritti civili».

Ha organizzato e coordinato i lavori del convegno per la celebrazione del 50° anniversario della Carta internazionale dei diritti umani, tenutasi a Palermo il 12 dicembre 1998.

Relatrice alla conferenza sugli orientamenti comunitari della donna e sulle pari opportunità, organizzata dalla F.I.D.A.P.A. (Federazione italiana donne, aiuti, professioni, affari), tenutosi a Palazzo Butera, Bagheria.

Ha organizzato ed ha coordinato i lavori del convegno «Politiche e percorsi dei siciliani del nuovo millennio», tenutosi a Palermo il 22 maggio 1999, che ha visto l'alto patrocinio dell'UNICEF.

Ha organizzato il convegno «Legge Simeone», un anno dalla sua applicazione, che non sia in occasione mancata» tenutosi il 3 luglio 1999 a Palermo, nell'aula magna del Palazzo di giustizia.

Estate 1999: componente del coordinamento didattico per l'ottavo stage di formazione politica per universitari e laureati kosovari ed albanesi. Organizzato dalla lega sicula albanese (libera Università della politica, la provincia di Palermo, Eparchia di Piana degli albanesi).

Estate 1999, delegata dal CERISDI per i contatti con il sindaco di New York, Rudolph Giuliani.

Invitata a partecipare al «31° congresso triennale», indetto dalla «International allience of women (alleanza internazionale di donne)» tenutosi a New York al Plaza dell'O.N.U, di cui detta organizzazione fa capo, che si è svolto dal 30 agosto al 5 settembre 1999. In tale occasione ha avuto modo di collaborare ai lavori svolti dalla commissione, per la rettifica della Carta sulla povertà, presentata il 3 settembre 1999, agli organi preposti dell'O.N.U., per le eventuali modifiche, suggerimenti ed approvazione.

Conferito incarico il 30 settembre 1999 a «consulente esterno» per la provincia regionale di Palermo, in materia di «diritti civili, rapporti nazionali ed internazionali per i diritti della donna».

Ha partecipato dal 10 al 15 ottobre 1999 alla conferenza mondiale, tenutasi a Seoul (Korea) sui diritti umani, organizzata dall'O.N.U. e dalle organizzazioni non governative dell'O.N.U.; questi sei giorni di lavori hanno visto la sua attenzione focalizzata sui problemi della discriminazione del genere, detto «Gender discrimination» con gl'incontri e i seminari del Pechino+5.

Ideatrice e coordinatrice dei gruppi di lavoro interprovinciali sulla «Discriminazione nel genere», che vedono coinvolti tutti i comuni e i sindaci della provincia di Palermo. I lavori consistono nell'identificazione dei problemi nel proprio territorio, in materia di: «Discriminazione nel genere», e a questi porre le relative soluzioni. I lavori interprovinciali sulla «Discriminazione nel genere», sono organizzati in vista del prossimo «ECE reginal meeting» che servirà ad implementare la «piattaforma d'azione» al Pechino+5.

Ha coordinato il 13 dicembre 1999, la presentazione del libro «Nella notte del tempo». Il libro fu dettato da Leonardo Sciascia all'autore, suo personale amico, Vincenzo Vitale che lo ha a sua volta trascritto.

Il 7 gennaio 2000 le viene riconfermato l'incarico dalla provincia regionale di Palermo come consulente esterno in materia di diritti civili ed rapporti nazionali ed internazionali per i diritti delle donne.

In gennaio ha partecipato al «ECE (economic commission for Europe) Regional meeting» tenutasi all'ONU (Palais des nation, Geneve). Dal 17/18 gennaio 2000, seduta preparatoria per i lavori del «2000 Review of the implementation of the beijing platform for action» la stessa ha contribuito alla stesura del documento preparato dal caucus «Women and the economy (donne e l'economia)». Il documento è stato presentato alla commissione economica europea il 19 gennaio 2000. La stessa ha partecipato all'importantissimo e ristretto incontro del ECE (Economic commision for Europe) tenutasi all'ONU il 19/20 gennaio 2000;

Durante il quale si sono presentati i documenti elaborati dai vari caucuses (gruppi di lavoro) per il dibattito, modifiche ed approvazione.

Il 18 marzo 2000 ha curato l'organizzazione ed è intervenuta alla tavola rotonda sull'emancipazione femminile. Un confronto storico tra donne vissute nel dopo guerra e le donne di oggi, insieme alle prospettive che la legislatura europea offre.

Ha partecipato come relatrice al seminario «Politiche comunitarie: Agenda 2000» dalla conoscenza alla progettualità, tenutasi il 6 aprile 2000 alla facoltà di economia (polo didattico) per promuovere l'imprenditoria femminile.

Ha partecipato il 4 giugno 2000 al *Symposium* tenutosi alla Columbia University di New York, sul tema «Future directions for women's human rights (future direttive dei diritti umani delle donne). Il *symposium* è stato svolto dall'Alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Mary Robinson.

Ha partecipato al Pechino+5 del 5-9 giugno 2000, in occasione del review dell'assemblea generale dell'ONU, tenutosi a New York

per la «23° special session», Women 2000: Gender equality, development and peace for the twenty first century (Donna 2000 uguaglianza nel genere, sviluppo e pace per il 21° secolo.)».

Ha organizzato e partecipato come relatrice al convegno che si è tenuto a Roma il 21 giugno 2000 nella sala del Cenacolo, per relazionare parlamentari ed altri interessati, sul nuovo «Stato della donna», come dettato dal documento politico emanato a conclusione dei lavori della 23ª Special session dell'assemblea generale dell'ONU «Women 2000».

Ha partecipato, accreditata come esperta, alla conferenza ONU di Palermo tenutasi dal 12 al 15 dicembre 2000, per la firma del protocollo sulla criminalità transnazionale.

Curriculum della dott.ssa Anna Varisco

Nata a Bagheria il........... seconda di cinque figli di una famiglia di un piccolo ma geniale artigiano meccanico (mio padre ha costruito, pezzo per pezzo, una macchina da corsa negli anni '50.).

Orfana di padre a 14 anni, con caparbietà è riuscita a laurearsi in chimica col massimo dei voti.

Sposata con ...., che fa parte del coordinamento cittadino di .... ha due figli di cui uno già ....

Ha iniziato la sua carriera di insegnante al Collegio internazionale svizzero «Rosemberg» di San Gallo.

Ha esercitato la professione di insegnante di matematica e scienze per 25 anni nelle scuole medie di Bagheria e dintorni.

Fa parte di diverse associazioni culturali e di volontariato che si interessano prevalentemente di donne, scuola ed emigrazione: CIF (centro italiano femminile), AFEM, UCIIM (Unione cattolica insegnanti italiani medi), Donne Sicilia in Europa.

Nel 1994, come delegata per Bagheria del Se.R.E.S.(Segretariato regionale per l'emigrazione siciliana - organo del Consiglio episcopale siciliano), ha curato, assieme al marito, un mostra per immagini sull'immigrazione siciliana nel mondo, inaugurata, ed apprezzata da Sua Eminenza il cardinale Salvatore Pappalardo.

Nel 1995 la stessa mostra viene riproposta e presentata, in occasione della giornata nazionale sull'emigrazione, nella cripta della cattedrale di Caltanisetta su sollecitazione del vescovo S.E. mons. Alfredo Garsia, presidente del Se.R.E.S. ed oggi della Migrantes Italiana.

Da vicepresidente del CIF nel 1994 ha partecipato all'elaborazione della bozza dello statuto comunale di Bagheria.

Sempre nel 1994 è entrata a far parte del «Comitato provinciale femminile 2 Marzo».

Ha presentafo una relazione sulla «Donna in Emigrazione» nel 1996, al convegno tenuto a Bagheria su: «Il ruolo della donna nella società civile» alla presenza dell'allora Ministro Anna Finocchiaro e di diversi onorevoli e senatori.

Nel 1996 entrata a far parte dell'associazione internazionale A.F.E.M. (Associazione femminile Europa meridionale) con sede Parigi ed ha partecipato a diversi congressi della stessa, tenuti in presenza di parlamentari europei con proprie relazioni.

Ha fatto parte, come segretaria, della Consulta femminile e delle pari opportunità di Bagheria fino alla nomina ad assessore.

È stata assessore ai servizi sociali, pari opportunità ed emigrazione nella trascorsa giunta comunale di Bagheria, guidata dall'avv. Giovanni Valentino.

Durante la sua direzione amministrativa si sono tenute conferenze:

sull'impegno delle donne per la crescita di Bagheria, con la partecipazione dell'on. Simona Vicari, oggi sindaco di Cefalù;

sulla cultura di impresa e l'imprenditoria femminile;

su «La donna nel 2000» in collaborazione con la signora Matilda Raffa Cuomo, presidente NIAF (The national italian america foundation);

sul disagio psichico ed il ruolo delle istituzioni;

sull'affido familiare;

sull'affido familiare;

sul «disagio minorile»;

sul «Mentorig USA/Italia» sempre alla presenza della signora Matilda Raffa Cuomo;

sui rapporti «pensionistici» degli italo-americani rientrati a Bagheria alla presenza di alti funzionari della Social security di Baltimora: ms. W. David Newill, Jn e ms. Edward C. Podhajsky.

Nel 1999, rimandata a casa per lo scioglimento anticipato dell'amministrazione per sospette infiltrazioni mafiose e contro il quale è stato presentato ricorso al Tar, ha fondato l'associazione «Bagheria nel mondo».

Ha parteciapto dal 17 al 21 gennaio 2000 alla Riunione preparatoria, predisposta dalla «Commissione economica europea» delle Nazioni Unite, in vista dell'assemblea generale su «Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo».

01A6202

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Parma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 46343 del 21 dicembre 2000, con il quale l'assessore alle pari opportunità della provincia di Parma designa la dott.ssa Luciana Parpaiola e la dott.ssa Gisella Martina rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Luciana Parpaiola e della dott.ssa Gisella Martina, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale di concertazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Parma;

Decreta:

La dott.ssa Luciana Parpaiola e la dott.ssa Gisella Martina sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO 1

DOMANDA PER LA DESIGNAZIONE DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI DI PARITÀ PROVINCIA DI PARMA

Curriculum di:

nome: Gisella;

cognome: Martina;

nata a: Leverano (Lecce), il..... residente a: Parma;

stato civile: nubile.

Titoli di studio:

diploma liceo scientifico, laurea in economia e commercio presso l'Università di Parma (1992). Tesi presso l'Istituto di scienze economiche prof. Gianni Geroldi.

Altro:

corso di specializzazione post-laurea presso la stessa facoltà in «Gestione e sviluppo delle risorse umane» (1994-1995);

stage e borsa di studio presso CGIL di Parma;

corso estivo di inglese presso il Politecnico di Londra (luglio-agosto 1990);

buona conoscenza informatica di videoscrittura, fogli elettronici, data base.

Nel 1997 nomina come consigliera nella commissione pari opportunità di Parma.

Attualmente: dal 1995 assunta presso la CGIL di Parma come funzionaria a tempo pieno nella segreteria FIOM (metalmeccanici) con i seguenti incarichi:

responsabile della zona Collecchio-Langhirano per la contrattazione nel settore industria e artigianato;

responsabile dì segreteria per l'apprendistato e la formazione nella categoria metalmeccanica.

All'amm.ne prov.le di Parma

La sottoscritta Luciana Parpaiola, nata a Bologna il........... residente a Parma, via Emilio Lepido n. 38, in qualità di consigliera provinciale di parità supplente, uscente, si propone per la nomina a consigliera di parità, ai sensi del decreto ministeriale 23 maggio 2000, n. 196.

Allo scopo fa presente:

di essere in possesso delle lauree in materie letterarie e in giurisprudenza conseguite presso l'Università di Parma;

di essere in possesso della qualifica professionale di consigliere di parità conseguita nel 1989 a Bologna;

di aver conoscenze informatiche e telematiche avanzate;

di conoscere e parlare correntemente la lingua francese e scolasticamente la lingua inglese;

di essere presidente di commissione d'esame e aver partecipato ai corsi di formazione regionali e di aver acquisito esperienze lavorative nel settore della formazione professionale;

di aver maturato esperienze lavorative quale coordinatrice del centro pari opportunità dell'amministrazione provinciale di Parma dalla sua istituzione nel 1988 e fino al 1993, contribuendo con la pubblicazione di una ricerca personale sul lavoro femminile;

di aver maturato esperienze professionali presso l'amministrazione provinciale quale funzionario responsabile del servizio maternità e infanzia dal 1958 al 1971;

di aver espletato, le funzioni di consiliera di parità presso il Ministero del lavoro di Parma dal 1995 a tutt'oggi;

01A6203

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Perugia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 251 del 29 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Perugia designa la sig.ra Nerina Antonini Ponti e la sig.ra Edda Orsi rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Nerina Antonini Ponti e la sig.ra Edda Orsi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Perugia;

Decreta:

La sig.ra Nerina Antonini Ponti e la sig.ra Edda Orsi sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Nerina Antonini Ponti

Nerina Antonini Ponti nata a Bevagna il ....

In possesso del diploma di istituto magistrale e di scuola megistrale. Abilitata all'insegnamento. Attuale segretario generale della CISL Scuola dell'Umbria.

Membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui è presidente di commissione.

Componente il consiglio scolastico provinciale di cui è anche membro della giunta.

Componente dell'assemblea del Centro per le pari opportunità dal 1989 al 1997.

Ha partecipato con tutti i membri all'assemblea del centro per le pari opportunità, nominati dal consiglio regionale dell'Umbria all'elaborazione di tutte le proposte e le delibere delle grandi iniziative, che vanno dal Servizio telefono donna, per risolvere il problema della violenza, alla costruzione di una biblioteca messa a disposizione delle donne all'interno del Centro per le pari opportunità, per favorire la corretta informazione sulla cultura e tutti i processi informativi delle donne.

Ha curato una serie di iniziative, di seguito elencate:

1. Mostra dell'artigianato artistico delle donne a Corciano, insieme alle allieve dell'Accademia di belle arti di Perugia su «La creatività al femminile»;

2. Mostra di pittura di artiste umbre nel parco della Villa del Cardinale, dal titolo: «Coniugare arte e recupero ambientale e beni culturali».

3. Ha curato l'organizzazione del gemellaggio di artiste umbre con artiste di Postdam.

4. Ha organizzato e coordinato un convegno dal tema: «Pari opportunità e azioni positive», nel marzo 1990 a Palazzo Cesaroni.

5. Nel novembre del 1994 ha coordinato iniziative con il mondo della scuola, studenti e docenti, sul tema: «Le donne e la storia/La storia delle donne».

ALLEGATO

Curriculum vitae di Edda Orsi

Maturità scientifica conseguita nella città di Genova.

Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Perugia (corso interrotto per gravi motivi di famiglia) ha sostenuto i seguenti esami:

1. Diritto pubblico;
2. Diritto privato;
3. Diritto costituzionale;
4. Sociologia;
5. Storia delle dottrine politiche;
6. Storia contemporanea;
7. Statistica;
8. Microeconomia.

Attività lavorativa e professionale svolta in Liguria dal 1945 al 1954:

1945-48 responsabile della commissione femminile presso la camera confederale del lavoro di Genova-Bolzaneto.

1949-51 membro della segreteria della camera confederale del lavoro di Genova-Rivarolo.

1952-54 segretaria provinciale del sindacato tessile-abbigliamento della camera confederale del lavoro di Genova.

Successivamente trasferita in Umbria dal 1955 (fino ad oggi) ha svolto seguente attività lavorativa e professionale:

1955-59 responsabile della commissione femminile della federazione P.C.I. di Perugia;

1959-62 responsabile stampa e propaganda della federazione del P.C.I. di Perugia;

1962-84 dipendente del comune di Perugia con la qualifica di consigliere amministrativo (VIII qualifica funzionale) nei settori della sanità e dei servizi sociali;

1984-87 comandata presso la regione Umbria, assessorato alla formazione professionale e diritto allo studio, come assistente degli assessori: Venanzio Nocchi, Pierluigi Mingarelli, Claudio Carnieri;

dall'ottobre 1987 in quiescenza per raggiunta anzianità contributiva (40 anni);

1987-91 consulente per le pubbliche relazioni per il comitato Etruschi della regione Umbria;

1992-maggio 2000 consulente presso il centro regionale pari opportunità della regione dell'Umbria per la costituzione e la gestione del servizio «problemi del lavoro, formazione professionale, imprenditoria femminile»;

1985 nominata consigliera di parità presso la commissione regionale per l'impiego dell'uffico regionale del lavoro (legge 19 dicembre 1984, n. 863);

1992-98 ha ricoperto suddetto incarico in *prorogatio* (senza diritto di voto) non avendo, la regione dell'Umbria, mai ottemperato alla normativa dell'art. 8 della legge n. 125 del 10 aprile 1991 per la nomina dei consiglieri di parità. Tale *prorogatio* è stata rinnovata ogni qualvolta di è proceduto al rinnovo del C.R.I. dell'Umbria;

1998 con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 20 luglio 1998, è stata nominata consigliera di parità nella commissione circoscrizionale per l'impiego della provincia di Perugia;

29 novembre 1994 al 11 maggio 1995 e dall'11 aprile 1996 al 31 maggio 2000 membro del comitato regionale umbro dell'I.N.P.S.;

1998 ad oggi, svolge attività di consulenza per l'orientamento al lavoro e all'imprenditoria femminile presso lo Sportello donna dell'ufficio pari opportunità, istituito dall'assessorato alle pari opportunità della provincia di Perugia.

01A6204

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 114 del 29 dicembre 2000 con il quale la provincia di Piacenza designa la sig.ra Rosa Maria Susani e la dott.ssa Giovanna Agosti rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Rosa Maria Susani e la dott.ssa Giovanna Agosti, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Piacenza;

Decreta:

La sig.ra Rosa Maria Susani e la dott.ssa Giovanna Agosti sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO 1

Curriculum vitae di Agosti Giovanna

Note biografiche.

Cognome e nome: Agosti Giovanna;

luogo e data di nascita: nata a ....;

cittadinanza: italiana;

residenza: .... n. .... - Piacenza.

Istruzione.

Conseguimento del diploma di maturità linguistica;

conseguimento della laurea in economia e commercio facoltà di economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con compilazione della tesi presso l'Istituto di politica economica in materia di mercato del lavoro a Piacenza.

Esperienze professionali.

1) 1995: stage presso la Cassa di risparmio di Parma & Piacenza S.p.a. - Ufficio segreteria generale sotto la supervisione del dott. Sandro Molinari dirigente del Centro studi della C.R. Pr. & Pc.;

2) organizzazioni di convegni e conferenze su temi di rilevante portata (la previdenza integrativa, il mercato del lavoro, promozione di pubblicazioni, ...); tecniche di gestione delle erogazioni finanziarie;

3) marzo 1997: iscrizione all'ordine dei praticanti dottori commercialisti di Piacenza; consulenza sugli investimenti delle aziende clienti; conoscenza consolidata dei fondamenti di contabilità semplificata e ordinaria; predisposizione di bilanci (stato patrimoniale, conto economico) redazione della nota integrativa; analisi di bilancio tramite indici; aggiornamento di libri societari; contenzioso tributario, atti di adesione e conciliazione giudiziale; collaborazione alla curatela di fallimenti societari;

4) dall'agosto 1998: dipendente dell'unione del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese della provincia di Piacenza - Ufficio rapporti interni ed affari generali sotto la direzione del dott. Giovanni Struzzola;

5) partecipazioni a numerosi workshop, convegni e giornate di formazione organizzate dalle amministrazioni locali e regionali;

6) aggiornamenti periodici in materia di politiche e mercato del lavoro.

Lingue straniere.

Ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua francese consolidata da regolari aggiornamenti. Partecipazioni a corsi intensivi di inglese presso il collegio svizzero del Rosenberg.

Competenze informatiche.

Altre informazioni.

Predisposizione ai rapporti interpersonali ed alle relazioni sociali;

Cariche in club privati;

Membro del Rotaract di Piacenza;

Associazioni: società canottieri Nino Bixio 1883 di Piacenza.

Ai sensi della legge n. 675/1996, la sottoscritta Agosti Giovanna autorizza il trattamento e la reciproca comunicazione dei dati personali forniti.

Curriculum vitae di Susani Rosa Maria

Dal settembre 1965 dipendente presso la centrale termoelettrica di Piacenza (attualmente di proprietà della società EUROGEN S.p.a., gruppo ENEL).

Dal 1991 ricopre l'incarico di «responsabile al personale, rapporti con enti, amministrazione».

Dal 1966 iscritta al sindacato di categoria FLAEI-CISL, viene eletta dal 1974 a tutto il 1990 delegata CUD (Consiglio unitario dei delegati) e RSU.

Dall'aprile 1985 a tutt'oggi componente della segreteria territoriale FLAEI-CISL.

Nel 1989, all'atto della costituzione, viene designata dalla FLAEI-CISL regionale quale componente della «Commissione paritetica nazionale ENEL per le pari opportunità», ricoprendo l'incarico per 5 anni.

Dal 1993 ad oggi responsabile del coordinamento donne CISL di Piacenza.

Dal 1993 ad oggi componente della commissione donne CISL regione Emilia-Romagna.

Dal 1996 componente della commissione pari opportunità della provincia di Piacenza, ricoprendo il ruolo di vice-presidente.

01A6205

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MVO Group, unità di Sparone e Valperga. (Decreto n. 29816).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. MVO Group, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 27 settembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 agosto 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. MVO Group con sede in Ivrea (Torino), unità di Sparone e Valperga (Torino), per un massimo di 118 unità lavorative, per il periodo dal 21 febbraio 2001 al 20 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 21 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco dei quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6260

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 29817).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 3 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale, datato 27 settembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 11 luglio 2000 al 10 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 2000 con decorrenza 11 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6261

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. BICC General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, unità di stabilimento e sede di Settimo Torinese. (Decreto n. 29818).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Bicc General Ceat Cavi ora Ceat Cavi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrustrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 9 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 settembre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.r.l. BICC General CEAT Cavi ora CEAT Cavi, con sede in Settimo Torinese ora Milano, unità di Stabilimento e sede di Settimo Torinese (Torino), per un massimo di 180 unità lavorative, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 2000 con decorrenza 5 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6262

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, unità di Venaria. (Decreto n. 29819).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Automotive Lighting Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 7 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 30 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria (Torino), per un massimo di 59 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 29 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 2001 con decorrenza 1° marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6263

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a., unità di stabilimento e uffici di Pinerolo. (Decreto n. 29820).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beloit Italia ora PMT Italia S.p.a., con sede in Pinerolo (Torino), unità di Stab.to e uffici di Pinerolo (Torino), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 2000 con decorrenza 1° aprile 2001;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6264

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 29821).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° giugno 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Schmalbach Lubeca Italia, con sede in Parma, unità di Ascoli Piceno, per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2001 al 30 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 2001 con decorrenza 31 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6265

DECRETO 2 maggio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2). (Decreto n. 29822).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con, modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge n. 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'Organo, competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesame - Ceramica sanitaria del Mediterraneo con sede in Catania, unità di Catania (Cesame 1 e Cesame 2), per un massimo di 120 unità lavorative per il periodo dal 4 luglio 2000 al 30 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 2000, con decorrenza 4 luglio 2000.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6266

DECRETO 2 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. 2 N Edilizia stradale, unità di Torino. (Decreto n. 29823).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 58 dell'8 febbraio 2001 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. 2 N Edilizia stradale;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 febbraio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. 2 N Edilizia stradale, sede in Torino, unità in Torino, per un massimo di 27 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 2001 all'11 febbraio 2002.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6267

DECRETO 3 maggio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agros - Società coop. a r.l.», in Castellaneta e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di accertamento ispettivo in data 23 ottobre 2000, nei confronti della società cooperativa «Agros - Società coo. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agros - Società coop. a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), n. 13103 del registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 c.c. e l'avv. Franco Orlando, nato a Nardò (Lecce) il 4 gennaio 1967 ed ivi residente in via Tarantina n. 107, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato
PILONI

01A6271

DECRETO 21 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Lacinia», in Brognaturo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 8 gennaio 1996 dall'ispettore Falcone Giuseppe, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione Divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Lacinia», con sede in Brognaturo (Vibo Valentia), in via dei Domenicani n. 1, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Serra San Bruno, repertorio n. 6476, in data 28 agosto 1986, posizione B.U.S.C. n. 2407/229121, registro delle società n. 1219 del 1° dicembre 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 21 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A6268

DECRETO 21 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «S. Vincenzo», in Mileto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 4 aprile 1996 dall'ispettore Chiarella Rosa, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 codice civile;

Preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro Direzione generale della cooperazione divisione II - Segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma:

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Vincenzo» con sede in Mileto (Vibo Valentia), via I Vico 1° maggio n. 8, fraz. S. Giovanni costituita per rogito del notaio Naso Nunzio in Vibo Valentia, numero repertorio 189327 in data 3 aprile 1986, posizione B.U.S.C. n. 2355/221464, registro delle società n. 1219 del 6 maggio 1986 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 21 maggio 2001

Il direttore: TRAPUZZANO

01A6270

DECRETO 22 maggio 2001.

Modifica della tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, mediante integrazione della voce n. 11.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935; sostituendo alla voce n. 11 la dizione «Industria tipografica, editoriale e legatoria» con «Industria grafica, editoriale e legatoria» ed integrando l'elenco delle operazioni per le quali è concessa la deroga;

Decreta:

La voce n. 11 della tabella III annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è modificata come segue:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
11	Industria grafica, editoriale e legatoria	Per il personale addetto alla composizione e della stampa: dei documenti necessari al funzionamento delle Camere legislative, dei documenti richiesti dalle pubbliche autorità; degli annunzi mortuari e di spettacoli pubblici; per il personale addetto all'industria grafica per la stampa e spedizione di libri scolastici, nei mesi di agosto e settembre. Per il personale addetto all'industria editoriale per la distribuzione di libri scolastici o di strenne, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per il personale addetto alla composizione, preparazione, stampa, allestimento e spedizione: dei giornali periodici; dei moduli relativi a concorsi-pronostici collegati ad avvenimenti sportivi. Per il personale addetto a call center gestiti direttamente da aziende grafiche e/o editoriali oppure dipendente da società che lavorano in via esclusiva per aziende grafiche e/o editoriali.

Roma, 22 maggio 2001

Il Ministro: SALVI

01A6468

DECRETO 22 maggio 2001.

Modifica della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, mediante inserimento della voce n. 46.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di aggiungere alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935 una nuova voce relativa alle aziende esercenti l'attività di segatura del granito e attività collegate;

Decreta:

Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è aggiunta la seguente voce n. 46:

Numero	Natura dell'attività	Operazioni per le quali è concessa la deroga
46	Segerie di granito e attività collegate	Per il personale addetto alle varie fasi di segagione del granito e alle attività collegate (movimentazione blocchi da piazzale a impianto, movimentazione del prodotto segato da impianti a laboratori e stoccaggio di prodotti finiti sul piazzale).

Roma, 22 maggio 2001

Il Ministro: SALVI

01A6467

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 settembre 1999 recante disciplina della piccola pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente da disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2000) recante disciplina della piccola pesca;

Tenuto conto che l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce piccola pesca costiera quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;

Ritenuto necessario apportare alcune rettifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale 14 settembre 1999;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 9 aprile 2001 hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 settembre 1999 in premessa citato è cosi modificato:

«1. Ai fini dei contributi previsti dalla legge n. 164 del 1998 la piccola pesca costiera è quella esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto 14 settembre 1999 è modificato come segue:

«1. I consorzi di cui all'articolo precedente devono essere costituiti da imprese che rappresentino almeno il 70% delle imbarcazioni da pesca che esercitano la piccola pesca costiera nel territorio di competenza.

2. Non possono partecipare alla costituzione del consorzio i natanti che recano sulla licenza di pesca i sistemi esclusi dalla piccola pesca costiera così come definita nell'art. 1 del presente decreto.

3. Nel caso di cooperative armatrici di unità abilitate alla piccola pesca costiera e di unità abilitate ad altri sistemi di pesca, la partecipazione alla costituzione del consorzio è consentita purché vengano computate, per il raggiungimento del 70% delle imprese di cui al precedente comma 1, solo le imbarcazioni individuate dall'art. 1. In tali casi l'operatività all'interno del consorzio è consentita ai soli natanti della piccola pesca costiera.

4. I suddetti consorzi sono promossi e coordinati da una o più organizzazioni di categoria della pesca rappresentate a livello nazionale, o loro emanazioni regionali.

5. I consorzi operano nell'ambito dei confini territoriali di riferimento. Nel caso di laghi compresi in più regioni o di aree marine utilizzate da imprese i cui natanti siano iscritti a compartimenti contigui, è consentito costituire un unico consorzio tra i compartimenti interessati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A6299

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 2001.

Trasferimento di proprietà al Consorzio A.S.I. di Avellino di un lotto di terreno industriale ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1998, n. 266.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, per la parte relative agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990 (già articoli 21 e 32, legge n. 219/1981) già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220, recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già Direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevede il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi A.S.I. di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori anche nell'ambito del Contratto d'area, del quali i lotti *ex* art. 32 della legge n. 219/1981 fanno parte per legge;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla data del febbraio 1998 alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei Consorzi A.S.I. interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai Consorzi A.S.I. nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al Consorzio A.S.I. di Avellino, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che il Consorzio A.S.I. di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il decreto del MICA/B5 n. 52 del 4 maggio 2001;

Considerato che il frazionamento dei suoli dell'area industriale di Calitri, affidato al C.G.S. competente - incaricato ai sensi dell'art. 4 dell'atto accessivo alla convenzione triennale per la gestione delle aree industriali ed opere connesse, non è all'attualità stato ancora perfezionato;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato in premessa, viene trasferito al Consorzio A.S.I. di Avellino il lotto di terreno

industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di seguito indicato con i relativi riferimenti catastali:

Area industriale di Calitri:

lotto n. 9 della superficie di circa mq 17.500, sito nel comune di Calitri (Avellino), contributo residuo L. 212.881.555 (euro 109.944,14),

circa i riferimenti catastali come da frazionamento si rinvia ai considerata riportati in premessa.

Art. 2.

Il Consorzio A.S.I. di Avellino provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificamente da quella vigente in materia di interventi *ex* legge n. 219/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le eventuali particelle in corso di volturazione in capo a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al Consorzio A.S.I. da parte del concessionario di opere.

Le eventuali particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il direttore generale: SAPPINO

01A6180

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Medital Assistance S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1864).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP del 27 marzo 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, via Vallerotonda n. 7/13;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Medital Assistance S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 10 e 25 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«art. 5 — Nuova determinazione del capitale sociale in euro 1.500.000 (in luogo del precedente ammontare pari a L. 2.500.000.000) diviso in n. 250.000 azioni del valore nominale di euro 6 ciascuna [raggruppamento, al fine della conversione del capitale da lire ad euro, di n. 10 azioni da nominali L. 1.000 cadauna in n. 1 azione da nominali L. 10.000; aumento del capitale sociale per L. 404.500.000 mediante prelevamento di pari importo dalla riserva straordinaria e aumento del valore nominale di cia-

scuna azione a L. 11.618; conversione del capitale sociale in euro 1.500.000 diviso come sopra e rinvio a riserva di euro 49,06 per «ragioni matematico contabili»];

«art. 10 — Riformulazione dell'articolo in conseguenza dell'avvenuta conversione del capitale da lire ad euro:

«ogni azione dà diritto ad un voto per ogni sei euro di capitale sottoscritto.» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Ogni azione dà diritto ad un voto per ogni mille lire di capitale sottoscritto.»;

«art. 25 — Nuova disciplina in materia di:

a) possesso dei requisiti stabiliti dalla legge in capo ai sindaci;

b) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all' attività della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Presidente: MANGHETTI

01A6300

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 22 maggio 2001.

Aspetti problematici fornitura e posa in opera. (Determinazione n. 12/01).

IL CONSIGLIO

Premesso:

L'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 65 e seguenti della legge 18 novembre 1998, n. 415, dopo aver definito la disciplina relativa al subappalto, al comma 12, equipara allo stesso «qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare». Il comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, specifica che «le attività ovunque espletate ai sensi dell'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto».

Con riferimento al dato normativo indicato, la Finco - Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni - ha chiesto l'avviso dell'Autorità in ordine alla portata della limitazione («alle sole attività poste in essere nel cantiere») introdotta dalla norma regolamentare, ritenendo che la stessa non abbia valenza generale ma trovi applicazione soltanto ai subaffidamenti di fornitura con posa in opera concernenti la categoria prevalente dei lavori. La limitazione medesima, in particolare, secondo la Federazione istante, non opererebbe per «le forniture con posa in opera di importo significativamente rilevante ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le quali devono essere individuate autonomamente in sede di gara ed ai cui affidamenti si applicherebbe) la disciplina del menzionato art. 18 della legge n. 55/1990» senza assumere rilevanza il luogo di svolgimento dell'attività richiedente l'impiego di manodopera; e ciò anche in considerazione del limite della delega al Governo di cui all'art. 3, comma 6, lett. *v*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, che, attenendo specificamente alla determinazione della «quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria (o alle categorie) prevalenti» non avrebbe consentito l'emanazione di una normativa regolamentare riguardante categorie diverse da quella prevalente indicata.

La Finco ha chiesto, inoltre, un «chiarimento» dell'Autorità in ordine «all'esatta collocazione, nell'ambito delle categorie di opere specializzate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, della fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente indicata all'art. 72, comma 4, lett. *l*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999». Al riguardo, ad avviso della federazione istante, l'individuazione nella sola categoria OS13 delle opere specializzate cui si riferisce l'art. 72, comma 7, lett. *l*) del regolamento indicato non sarebbe condivisibile stante la ricomprensibilità nella categoria considerata anche delle lavorazioni di cui alla categoria OS18 riguardante «la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio o di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale».

Sulla prima delle indicate questioni, avviso contrario a quello prospettato dalla Finco è stato espresso dall'Ance - Associazione nazionale costruttori edili - secondo cui la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 deve essere intesa come riferita a tutte le ipotesi di subaffidamento di fornitura con posa in opera anche se non riguardanti le lavorazioni di cui alla categoria prevalente: secondo l'Ance, in particolare, il concetto di «attività ovunque espletata», espresso nell'indicato art. 141 del regolamento n. 554/1999, «può essere riferito alle forniture con posa in opera di importo significativamente rilevante, da individuarsi, pertanto, nel bando di gara ove ricorrano i presupposti dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (incidenza superiore al 10% ovvero importo superiore a 150.000 euro) qualora siffatte forniture con posa in opera presentino specifiche caratteristiche che le rendano assimilabili a delle lavorazioni in senso

stretto». Quanto, poi, alla seconda prospettata questione, l'Ance ha ritenuto che dovesse dubitarsi, considerando la declaratoria relativa alla categoria OS18, di cui all'allegato *A)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che «possano essere ricomprese, nell'ambito dei c.d. «lavori speciali» di cui all'art. 74, comma 4, lett. *l*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche «la produzione in stabilimento ed il montaggio di opera di strutture in acciaio di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale».

Su entrambe le indicate questioni è stato acquisito anche l'avviso della Confindustria che ha manifestato «l'esigenza che, in un'ottica evolutiva in termini di qualità e trasparenza del mercato dei costruttori, venga assicurata una qualificazione del fornitore con posa in opera che intervenga nella fase di realizzazione di un lavoro pubblico» essendo «necessario che la fornitura con posa in opera, al pari di qualunque altra parte dell'opera, sia comunque eseguita da soggetti qualificati» ed ha espresso il parere che la lett. *l*) del comma 4 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 «ricomprende sia la categoria OS13 (prefabbricati in cemento armato) che la categoria OS18 (componenti strutturali in acciaio o metallo) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000».

Secondo l'Aniem, poi, il combinato disposto dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1999 e dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 limiterebbe l'individuazione dell'incidenza della manodopera e del costo del lavoro del personale ai soli lavori svolti in cantiere con la conseguenza che non è ipotizzabile un'estensione di tale valutazione alle attività svolte in stabilimento, magazzini o unità produttive diverse da quelle cui si riferisce il lavoro oggetto dell'appalto. Quanto alla seconda questione l'Aniem ritiene che possano rientrare nella fattispecie individuata dall'art. 72, comma 4, lett. *l*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sia la tipologia di lavori indicata nella declaratoria della categoria OS13, sia quella descritta nell'ambito della categoria OS18.

L'associazione cooperative di produzione e lavoro, infine, ha ritenuto che, a prescindere dal merito della prima delle esaminate questioni, è rilevante il dato che chi opera in cantiere deve essere qualificato per la realizzazione delle opere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e che ambedue le lavorazioni di cui alle categorie OS13 e OS18 sono riconducibili ai lavori indicati con la lett. *l*) dell'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

L'Associazione nazionale costruttori di impianti, infine, comunicava di concordare con la posizione espressa dalla Finco.

Considerato

Il primo quesito riguarda l'individuazione della portata della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il quale circoscrive l'ambito di rilevanza delle «attività ovunque espletate», di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990, soltanto a quelle «poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto». Siffatte attività, nel caso siano relative a prestazioni diverse dai lavori quali le forniture con posa in opera o noli a caldo, qualora implichino un'incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del contratto, e sempre che l'importo complessivo del contratto medesimo sia superiore al 2% di quello dei lavori affidati ed a 100.000 euro, comportano l'assimilazione del contratto stesso al subappalto con applicazione, pertanto, della relativa disciplina sia per quanto riguarda il limite percentuale stabilito per la categoria prevalente, sia per quanto riguarda la qualificazione dell'esecutore e per la previa necessità della sua autorizzazione.

Per dare risposta al quesito, va rilevato preliminarmente che l'art. 18 della legge n. 55/1990 è inteso ad evitare fenomeni di infiltrazioni delinquenziale nell'ambito degli appalti di lavori pubblici. A tal fine contiene specifiche disposizioni da applicarsi per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni previste nell'appalto. L'articolo è costituito da quattordici commi. I commi da 1 ad 11 ed i commi 13 e 14 contengono le disposizioni da applicarsi per il subappalto delle prestazioni che sono qualificate come lavori. Il comma 12 opera una definizione legale del subappalto finalizzata ad individuare le regole da applicarsi per l'affidamento dei subcontratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l'impiego di mano d'opera, come nel caso della fornitura con posa in opera e del nolo a caldo. La finalità della norma è quella di rendere assimilate ai lavori attività che sono da considerarsi di qualificazione diversa, in modo che anche per queste sussistano le garanzie previste per i lavori e, quindi, per i relativi subappalti sempre che l'incidenza del costo della mano d'opera sia superiore al 50% del valore del subcontratto.

Va tenuto presente, poi, che un opera o un intervento di norma è costituito da lavorazioni appartenenti a più di una delle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e che (art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990, art. 73 commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e art. 30, comma 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nei bandi di gara debbano essere indicati:

a) l'importo complessivo dell'intervento;

b) la categoria, generale o specializzata che fra quelle costituenti l'intervento è da considerarsi prevalente in quanto di importo più elevato;

c) tutte le lavorazioni ovvero le parti di lavorazioni diverse dalla prevalente - purché di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque superiore a 150.000 euro - con i relativi importi e categorie;

Le lavorazioni diverse dalla prevalente indicate nel bando sono, a scelta dell'aggiudicatario, tutte subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili senza limiti di importo.

Il regolamento generale della legge quadro non contiene specifiche disposizioni a riguardo del subappalto se non nell'art. 141 il quale prevede un limite del subappalto con l'indicazione di una misura percentuale (30%) che si riferisce, però, alla sola categoria prevalente.

Per operare un raccordo tra la disposizione di cui al comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 e quella di cui al comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1990 va tenuto conto che:

a) il comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 ed il comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 iniziano, con la precisazione che la disciplina in essi contenuta non è generale ma è specifica in quanto è stabilito che le disposizioni sono dettate «ai fini del presente articolo»;

b) il comma 12 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 riguarda le ipotesi di prestazioni diverse dai lavori quali le forniture e posa in opera ed i noli a caldo e fa riferimento ad una localizzazione delle relative attività di mano d'opera con l'espressione «ovunque espletate»;

c) forniture e posa in opera e noli a caldo si hanno anche in ordine ai lavori di cui si occupa il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e lo stesso, all'art. 141, comma 5, precisa che per «ovunque espletate» si devono intendere quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

Ciò sta a significare che le attività di mano d'opera, relative a prestazioni di fornitura e posa in opera o di noli a caldo che siano presenti nei lavori pubblici da realizzare, devono essere espletate nel cantiere e, quindi, se espletate fuori cantiere non possono avere la qualificazione che li rendano assimilabili ai lavori. Ma la disposizione del comma 5, dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 come detto, è dettata «ai fini del presente articolo» che disciplina il subappalto dei lavori della categoria prevalente e, quindi, non può che avere efficacia in ordine alla assimilabilità ai lavori delle prestazioni di fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora riguardino prestazioni relative alla categoria prevalente. Questo speciale significato di «ovunque espletato» non si applica, quindi, a quelle lavorazioni che riguardano le categorie di lavori diverse dalla prevalente indicate nel bando di gara. La disposizione contenuta nell'art. 18, della legge n. 55/1990, cioé, continua ad avere pieno vigore, come formulata, per lavori subappaltati nelle categorie diverse da quella prevalente intendendo, in tal caso, «ovunque espletate» senza limitazioni all'attuazione in cantiere; alla categoria prevalente si applica invece anche il comma 12 del suddetto art. 18 (ove se ne abbiano i presupposti).

Va ricordato, inoltre, che questa autorità con l'atto di regolazione n. 5/2001, ha già evidenziato come la differenza tra il contratto di appalto e quello di compravendita (costituente il presupposto della fornitura) si correla alla prevalenza funzionale, secondo l'intenzione dei contraenti, della prestazione relativa al trasferimento del bene ovvero di quella concernente la realizzazione di un'opera ovvero di un impianto.

Nella determinazione stessa si è tratta la conclusione che, in ogni caso in cui è configurabile un'attività prevista dalle declaratorie dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (concernente, appunto, la qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici) la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell'opera o del lavoro che costituiscono, quindi, l'oggetto principale del contratto anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera.

Va precisato, tuttavia, che alcune delle categorie dell'indicato allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (OS13, OS18, OS32 e OS33) riguardano la produzione, fornitura ed il montaggio di strutture o componenti prodotte industrialmente le quali normalmente richiedono lavorazioni integrative o di completamento da eseguirsi direttamente in cantiere e possono costituire, in via alternativa, parti di un lavoro o di un opera da realizzare oppure un autonomo lavoro o un autonoma opera. Ad esempio: la realizzazione di un ponte con travi precompresse prefabbricate comporta la fornitura e posa in opera delle travi e la realizzazione in cantiere, oltre che di fondazioni, piloni ecc. anche di solette di completamento per l'inserimento del bene fornito nell'opera da realizzare. In questo caso la fornitura e la posa in opera delle travi non può essere considerata un autonomo lavoro. Al contrario, invece, è da considerarsi autonomo lavoro l'ipotesi di realizzazione (in calcestruzzo o in acciaio) di un edificio per abitazione o per ufficio, oppure un capannone industriale o commerciale, interamente prodotti in stabilimenti industriali, posti in opera in cantiere con l'esecuzioni di lavorazioni integrative o di completamento. Spetta alla stazione appaltante e va adeguatamente motivata la valutazione se alla prestazione di fornitura e posa m opera deve riconoscersi la natura di autonomo lavoro o se invece non è da considerarsi tale.

Ne consegue che nel caso si verta in ipotesi di fornitura di strutture o di componenti prodotti industrialmente che non sia tale da dover essere considerata come un autonomo lavoro, la stazione appaltante non dovrà indicarla nel bando come lavorazione a se stante rientrando essa nell'ambito della categoria prevalente. Ed in tal caso l'esecuzione della prestazione da parte dell'aggiudicatario potrà avvenire:

a) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente e impiegando la propria organizzazione di impresa e le proprie maestranze per porli in opera e realizzare le lavorazioni integrative e di completamento;

b) acquistando le strutture o i componenti prodotti industrialmente e affidando ad un'impresa subappaltatrice in possesso della necessaria qualificazione la

posa in opera e la realizzazione delle lavorazioni integrative e di completamento (in tal caso l'importo del subcontratto incide sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile soltanto se sono presenti le condizioni di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);

c) affidando l'esecuzione dell'intera prestazione (fornitura, posa in opera ed esecuzione delle lavorazioni integrative e di completamento) ad un subappaltatore in possesso di adeguata qualificazione (in tal caso l'importo del subcontratto incide sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente e subappaltabile soltanto se sono presenti le condizioni di cui all'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1999).

Va, infine, rilevato che l'insieme delle disposizioni sono coerenti con l'obiettivo di realizzare opere di qualità e di garantire un adeguato livello di concorrenza fra le imprese. Da un lato, infatti, è assicurata alle imprese una sufficiente autonomia di organizzazione imprenditoriale e dall'altro è prevista che la esecuzione delle diverse lavorazioni sia effettuata soltanto da imprese qualificate.

Con riferimento, poi, al secondo quesito proposto dalla Finco, va considerato che l'art. 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 individua le strutture e gli impianti che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994 costituiscono le «opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica..» e la cui esecuzione, qualora ciascuna di esse superi la quota del 15% dell'importo totale dell'appalto, non può essere affidata in subappalto ma deve essere posta in essere direttamente dall'affidatario, falla salva la possibilità di costituire associazione temporanea di imprese. La lettera *l*) del quarto comma della disposizione regolamentare in esame ricomprende tra le lavorazioni indicate «la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente». Ciò premesso e tenuto conto del fatto che la norma regolamentare indicata non restringe il campo di applicazione della disposizione alle sole strutture prefabbricate in cemento armato ma richiede soltanto che le strutture e gli elementi prefabbricati siano prodotti industrialmente, può ritenersi che nella categoria in esame rientrino, oltre alle lavorazioni di cui alla declaratoria della categoria OS13, cui si è fatto riferimento nella nota illustrativa dei bandi tipo di questa autorità di vigilanza, anche quelle di cui alla categoria OS18 e OS33.

Con l'occasione, può anche precisarsi che la lettera *e)* del suddetto comma 4 si riferisce non solo alla categoria OS30, come specificato nella nota illustrativa dei bandi tipo di questa autorità, ma anche gli impianti di cui alle categorie OS16, OS17 e OS19 in quanto la suddetta lettera *e)* non specifica che essa riguarda solo impianti interni.

Conclusivamente, l'autorità alla luce delle considerazioni e valutazioni prima illustrate ritiene che:

a) il comma 12 dell'art. 18, della legge n. 55/90 stabilisce, per le finalità proprie della legge stessa, le condizioni in base alle quali devono intendersi subappalti di lavori e, pertanto, sottoposti alle altre disposizioni del suddetto articolo 18, i subaffidamenti delle attività diverse da quelle che costituiscono lavori;

b) la specificazione contenuta nel comma 5 dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si riferisce esclusivamente alle prestazioni, assimilabili ai lavori, che rientrano nella categoria prevalente;

c) le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali ed di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 55/1990 con esclusione del comma 12;

d) le parti degli interventi costituite da forniture con posa in opera, qualora non rientranti (o non sia stato ritenuto che fossero rientranti) in una delle categorie generali o specializzate di cui all'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, vanno considerate facenti parte della categoria prevalente; quelle che sono equiparabili ai lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e l'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, qualora subappaltate, incidono sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile; quelle che non rispettano tale caratteristica, qualora subappaltate, non incidono sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente subappaltabile;

e) nell'ambito della categoria specializzata «fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente» di cui all'art. 74, comma 4, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle lavorazioni previste nella categoria OS13 dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, anche le lavorazioni previste nelle categorie OS18 ed OS33 dello stesso allegato;

f) nell'ambito della categoria specializzata «installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili» di cui all'art. 74, comma 4, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, vanno ricondotte, oltre alle lavorazioni previste nella categoria OS30 dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, anche le lavorazioni previste nelle categorie OS16, OS17 e OS19 dello stesso allegato.

Roma, 22 maggio 2001

Il Presidente: GARRI

01A6301

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

DECRETO 30 maggio 2001.

Attivazione della sezione staccata di Parma dall'11 giugno 2001.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000, con il quale sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, le sezioni staccate di Parma e Rimini;

Viste le risoluzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista la relazione del direttore della segreteria, che evidenzia l'attuale situazione organizzativa e strutturale che non consente l'apertura della sezione staccata di Rimini;

Ritenuto che, sulla base della anzidetta relazione, può fissarsi per il giorno 11 giugno 2001 la data di attivazione della segreteria della sezione staccata di Parma;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Parma come da proprio decreto prot. n. 1741 dell'8 maggio 2001 può essere fissata per il giorno 11 giugno 2001 presso i locali siti in via Garibaldi n. 20;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Bologna alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione delle sezioni staccate;

Decreta:

È attivata dal giorno 11 giugno 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Parma, via Garibaldi n. 20.

Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 8,45 alle ore 12,45 di ogni giorno feriale e nei giorni di giovedì di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Da tale data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonché di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale — magistrati e impiegati amministrativi — della sezione.

La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno avvenire presso la segreteria della sede principale di Bologna.

L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverrà, presso i locali già predisposti per ciascuna sezione, il giorno 11 giugno 2001.

La sezione staccata tratterrà in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nella sua circoscrizione, a revocazione di proprie sentenze, nonché ancora quale giudice di rinvio — dalla Corte suprema di Cassazione, dalla commissione tributaria centrale o dalla commissione tributaria regionale — di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.

Alla sede principale di Bologna restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione *ex* art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.

L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del presidente della commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1992.

A tal fine il presidente si recherà periodicamente con frequenza mensile, presso la sede della sezione staccata e così pure il direttore della segreteria di Bologna.

I presidenti delle tre sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al presidente della commissione qualsiasi anomalia o irregolarità nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni o proposte in merito.

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della commissione.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato a:

1) consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

2) Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) Agenzia delle entrate direzione regionale delle entrate sede di Bologna;

4) uffici finanziari della provincia di Parma;

5) presidenti ordini professionali di Bologna e Parma;

6) al dirigente della segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna.

Roma, 30 maggio 2001

Il presidente: MARCHETTI

01A6469

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Orbetello.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Viste la nota n. 1202/R del 9 maggio 2001, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Orbetello e la nota n. 1202 del 9 maggio 2001 con la quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Orbetello hanno comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio per i giorni 9 e 10 maggio 2001 onde consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Orbetello per il giorno 11 maggio 2001;

Vista la nota n. 111/2001 del 14 maggio 2001, con la quale il dirigente dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate di Orbetello ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Orbetello e dell'ufficio del registro di Orbetello per i giorni 9 e 10 maggio 2001 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo provvedimento di chiusura;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Orbetello e dell'ufficio del registro di Orbetello è accertato per i giorni 9 e 10 maggio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 maggio 2001

Il direttore regionale: PARDI

01A6176

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2001.

Autorizzazione alla società «CAF Imprese Confcommercio S.r.l.», in Ascoli Piceno, ad esercitare assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «CAF Imprese Confcommercio S.r.l.», con sede in Ascoli Piceno in via Dino Angelini, n. 62/A, partita I.V.A n. 01668620444 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto si autorizza all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese la società sopra indicata, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza presentata il 12 aprile 2001 dal legale rappresentante sig. Ivo Giudici.

All'istanza sono state allegate la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, stipulato in data 17 novembre 2000 a rogito notaio Flavia De Felice, n. 6530 di repertorio e n. 2113 di raccolta e registrato a San Benedetto del Tronto in data 21 dicembre 2000 al n. 2163, dal quale risulta che il capitale sociale pari a 52.000 euro è stato interamente versato, e la copia conforme dello statuto.

La società è stata costituita a seguito della delega conferita il 15 novembre 2000 dalla confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, piazza G.G. Belli, alla associazione del commercio turismo e servizi della provincia di Ascoli Piceno.

È stata regolarmente stipulata con le Assicurazioni generali S.p.a. la polizza assicurativa n. 219454481, con un massimale di L. 2.000.000.000, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni provocati dall'assistenza fiscale prestata.

Dalla relazione tecnica del responsabile fiscale dott.ssa Claudia Bachetti risulta che la società intende avvalersi per la tenuta delle scritture contabili, per la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e per l'invio telematico delle dichiarazioni, della società di servizi Confcommercio Servizi S.r.l. con sede in Ascoli Piceno, via Dino Angelini, costituita in data 17 novembre 2000 con atto notaio Flavia De Felice, repertorio n. 6531, raccolta n. 2114, registrato a San Benedetto del Tronto il 21 dicembre 2000 al n. 2164, il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalla associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Ascoli Piceno.

È stato inoltre accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile fiscale, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della società richiedente e della società di servizi di cui la medesima intende avvalersi.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate, settore servizi ai contribuenti, per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66. Statuto dell'Agenzia delle entrate, art. 11. Regolamento amministrazione Agenzia delle entrate, art. 3.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (art. 32, comma 1, lettera *c)*; art. 33, 34, 40). Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 28).

Ancona, 16 maggio 2001

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A6177

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Integrazione alle istruzioni dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati» ed «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati».

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Integrazione alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche» da presentare nell'anno 2001.*

1.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche», approvato con provvedimento 13 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001, fascicolo 1, nel paragrafo «Appendice», alla voce «Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico», pagina 88 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 74 del modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:

«I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il «quadro RB - Redditi dei fabbricati» senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.

In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilità di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)».

2. *Integrazione alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate» da presentare nell'anno 2001.*

2.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate», approvato con provvedimento 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo «Appendice», alla voce «Immobili riconosciuti di interesse sto-

rico o artistico», pagina 132 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 120 del modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:

«I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il «quadro RB - Redditi dei fabbricati» senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.

In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilità di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).».

3. *Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati».*

3.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati», approvato con provvedimento 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo 6.2 le istruzioni al «Quadro RB - Redditi dei fabbricati», pagina 213 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 27 del modello), dopo le precisazioni relative alla compilazione della «colonna 1» per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:

«I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il «quadro RB - Redditi dei fabbricati» senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.

In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilità di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).».

4. *Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati».*

4.1. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati», approvato con provvedimento 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2001, nel paragrafo 4.2 le istruzioni al «Quadro RF - Reddito di impresa», pagina 395 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 23 del modello), dopo le parole: «a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero», sono aggiunti i seguenti periodi:

«Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere indicato il relativo canone determinato ai sensi degli articoli 34, comma 4-*bis*, e 129 del TUIR.

I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono indicare in dichiarazione la rendita catastale.

In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilità di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).».

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato tenendo conto della giurisprudenza da ultimo formatasi in merito alla tassazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. n. 2741/2001 dell'8 maggio 2001) ed al fine di rendere omogenee le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione in relazione alle medesime fattispecie.

Pertanto, il provvedimento in esame, facendo seguito al provvedimento 25 maggio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2001) con il quale è stata disposta l'integrazione delle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2001, dispone l'integrazione delle istruzioni ai modelli «Unico 2001 - Persone fisiche», «Unico 2001 - Società di persone ed equiparate», «Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati» ed «Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati».

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2001

Il direttore: ROMANO

01A6424

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota del 10 aprile 2001, dell'Agenzia del demanio, filiale di Palermo con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari ubicati nel Palazzo della Zecca - ove ha sede la scrivente Direzione compartimentale del territorio per la Sicilia;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento della scrivente Direzione compartimentale, è da attribuire alla disinfestazione dei locali di piazza Marina n. 2, nella giornata di lunedì 30 aprile c.a.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento della scrivente Direzione compartimentale del territorio per la regione Sicilia, piazza Marina n. 2 - Palermo, nella giornata del 30 aprile 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 giugno 2001

p. *Il direttore:* VASSALLO

01A6506

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università, così come emanato con decreto rettorale n. 983 del 30 ottobre 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera del senato accademico allargato del 13 dicembre 2000, che ha approvato modifiche al testo di alcuni articoli del predetto statuto;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. di data 8 marzo 2001, che ha formulato alcune osservazioni alle modifiche predette;

Vista la delibera del senato accademico allargato del 21 marzo 2001 con la quale l'Ateneo ha deciso di adeguarsi alle osservazioni formulate, fatta eccezione per: la seconda parte della prima osservazione (rif.: art. 5, comma 2, del decreto M.U.R.S.T.), in quanto il periodo transitorio è già disciplinato nel testo del sesto comma dell'art. 83; l'ultima osservazione formulata (rif.: art. 64, comma 7, del decreto M.U.R.S.T.), in quanto l'Università intende mantenere la suddivisione fra i propri regolamenti interni, così come deliberata nella proposta di modifica;

Riservandosi di inoltrare in un secondo tempo le ulteriori modifiche di statuto conseguenti alle osservazioni di opportunità contenute nel sopra detto decreto M.U.R.S.T. dell'8 marzo 2001, facenti riferimento all'art. 14 e all'art. 40;

Visto l'art. 63 del vigente statuto dell'Università;

Decreta:

1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia vengono così modificati o soppressi:

«Art. 5 *(Didattica)*. — 1. L'insegnamento deve promuovere la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea specialistica;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca.

3. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 6 *(Altre attività istituzionali)*. — 1. L'Università può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento dei titoli di primo e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i:

a) master universitario di primo livello;

b) master universitario di secondo livello.

2. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.

3. In particolare:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;

d) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.

4. Per i corsi previsti dal precedente comma l'Università può rilasciare specifici attestati.

5. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

6. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 10 *(Personale dirigente e tecnico-amministrativo)*. — 1. Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura della spesa, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.

4. Il direttore amministrativo è responsabile della legalità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Governo centrali e delle strutture.

5. L'incarico di direttore amministrativo, di durata non superiore ai tre anni, rinnovabile, è attribuito dal consiglio d'amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il senato accademico, ad un dirigente dell'Università, ovvero, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra università o di altro ente pubblico o anche a soggetto estraneo alle amministrazioni pubbliche che abbia svolto funzioni dirigenziali. I rapporti sono disciplinati da un contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Il direttore amministrativo può proporre la nomina di un vice-direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado. Il vice-direttore amministrativo è nominato con decreto del rettore.

7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

8. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università ai quali è assegnato sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.

9. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.

10. Al personale viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

11. Il personale è tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui è assegnato per il miglior funzionamento dell'Università.

Art. 11 *(Studenti)*. — 1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Per le finalità di cui ai successivi commi, fatta eccezione per quanto contenuto al comma sesto, sono equiparati agli studenti gli iscritti ai master universitari.

2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunità universitaria, l'Università può determinare, nei casi consentiti dalla vigente legislazione, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facoltà, udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo che definirà altresì i contenuti della relazione tecnica.

3. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

4. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

5. Gli studenti partecipano all'attività di ricerca nella misura in cui essa è funzionale alla loro formazione.

6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente statuto.

7. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le proprie effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

8. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

9. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi.

10. L'Università può affidare servizi a studenti singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

11. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Art. 12 *(Altri soggetti)*. — 1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Università, sono assimilati ai docenti o ai ricercatori anche coloro che, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni didattiche o di ricerca secondo le modalità previste dalla legislazione universitaria.

2. I cultori della materia, i laureati inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, sono aggregati alla struttura di ricerca o di servizio cui afferisce il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune. I collaboratori linguistici dipendono dal centro linguistico e audiovisivi.

3. Le modalità della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti, sono definite dalle singole strutture sulla base dei loro regolamenti.

4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

5. I soggetti che frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui al comma 1 dell'art. 6, possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Art. 13 *(Organi centrali)*. — 1. Sono organi centrali:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio degli studenti;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il garante;

g) il comitato dei sostenitori;

h) il comitato per lo sport universitario;

i) il comitato per le pari opportunità;

l) il nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 15 *(Senato accademico)*. — 1. Il senato accademico è l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Università e di coordinamento della didattica e della ricerca.

2. Il senato accademico:

a) approva il programma pluriennale di sviluppo sentite le facoltà, i dipartimenti e il consiglio di amministrazione;

b) propone la pianta organica del personale docente e ricercatore e assegna alle facoltà i relativi posti;

c) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo;

d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;

f) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza;

g) determina i criteri per la valutazione delle attività didattiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture, sentito il consiglio degli studenti;

h) determina i criteri per la valutazione delle attività scientifiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca;

i) approva l'istituzione e propone l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonché delle facoltà e dei relativi corsi nel territorio sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia e Pordenone e ove sia posta in atto una convenzione con istituzioni locali;

l) delibera le modifiche di statuto con composizione allargata ai sensi del comma 4;

m) approva i regolamenti ed esprime il parere obbligatorio sul regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità;

n) ratifica le afferenze ai dipartimenti dei docenti e dei ricercatori e risolve le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il dipartimento ai sensi dell'art. 70, comma 2;

o) istituisce i comitati ordinatori di nuove facoltà, costituiti ciascuno da tre professori di prima fascia e da due professori di seconda fascia che esercitano le attribuzioni del consiglio di facoltà fino all'entrata in servizio di altrettanti professori di ruolo; i componenti del comitato sono scelti dal senato tra i professori di ruolo dell'Ateneo o di altri atenei nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla facoltà stessa e sono nominati con decreto rettorale;

p) esprime parere sulla proposta di attribuzione dell'incarico di direttore amministrativo;

q) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi delle facoltà;

d) i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, in numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati secondo modalità e criteri previsti dal regolamento per le elezioni delle rappresentanze. Le aree scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato *A*;

e) il direttore amministrativo, o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera *l)*, comma secondo del presente articolo, è allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla metà di quello dei presidi.

La rappresentanza degli studenti è costituita come indicato dall'art. 17, comma 7 del presente statuto.

5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)*, *p)* del comma 2 del presente articolo, è allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma 4.

6. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *m)*, *p)* del comma 2 del presente articolo, è allargato ai rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, di cui al precedente comma 4.

7. Le componenti elette del senato accademico durano in carica due anni accademici.

8. Il senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Il senato accademico può avvalersi di una giunta esecutiva deliberante su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal regolamento di Ateneo.

Art. 16 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il senato accademico;

b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dai successivi articoli 57 e 58;

c) definisce le tipologie e i relativi limiti di spesa oltre i quali è richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione;

d) approva, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo;

e) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;

f) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa riservati dalla legge sui dirigenti;

g) approva la pianta organica del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;

h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;

i) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico;

l) sovraintende alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

m) designa su proposta del rettore i membri del collegio dei revisori dei conti;

n) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione ed ai dirigenti;

o) approva l'attivazione e la disattivazione delle facoltà e dei relativi corsi, nonché dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio;

p) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti previste dall'art. 11, comma 9;

q) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;

r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

s) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative;

t) designa i componenti del nucleo di valutazione da nominarsi con decreto del rettore, con parere vincolante del senato accademico per quanto riguarda i responsabili della valutazione delle attività didattiche e scientifiche;

u) determina l'indennità di carica per il rettore e per le altre cariche e funzioni definite dal regolamento generale di Ateneo e da un apposito regolamento approvato dal consiglio stesso;

v) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;

d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

g) tre rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h) tre rappresentanti degli studenti;

i) il presidente del comitato dei sostenitori o suo delegato permanente;

l) i rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio universitario con importo fissato ogni biennio dal consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, con esclusione degli enti rappresentati di diritto;

m) il presidente o suo delegato permanente del consorzio universitario del Friuli;

n) il presidente o suo delegato permanente dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;

o) il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato permanente;

p) il sindaco di Udine o un suo delegato permanente;

q) un rappresentante permanente designato congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone.

I componenti di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, partecipano con voto deliberante senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale. Il rappresentante di cui al punto *i)* entra a far parte del consiglio di amministrazione qualora il comitato dei sostenitori contribuisca annualmente al bilancio dell'Università con l'erogazione di un contributo finanziario globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.

4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalità previste dall'apposito regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni accademici.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il consiglio di amministrazione può avvalersi di una giunta esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal regolamento di Ateneo.

Art. 17 *(Consiglio degli studenti).* — 1. Il consiglio degli studenti, garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, è organo collegiale di rappresentanza, ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime pareri, per quanto di propria competenza, sul regolamento degli studenti, sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, nonché su quelli delle strutture didattiche;

c) esprime pareri motivati sul programma pluriennale di sviluppo dell'Università, elaborato dal senato accademico;

d) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal senato accademico;

e) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

f) esprime parere e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;

g) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite previste dall'art. 11, del presente statuto;

h) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio previste dall'art. 11 del presente statuto;

i) formula al consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite;

l) nomina i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

m) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

I pareri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere forniti entro i termini fissati dal senato accademico.

3. Il consiglio degli studenti è composto da studenti rappresentanti di tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica eletti dagli iscritti a detti corsi di studio. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, ogni corso di laurea e di laurea specialistica è rappresentato da uno studente; i corsi di laurea e di laurea specialistica, inoltre, da ulteriori rappresentanti in ragione di uno ogni cinquecento iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente e il vice-presidente.

6. Alle sedute del consiglio degli studenti partecipa un dirigente o funzionario designato dall'amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

7. Alle sedute del senato accademico per la trattazione di specifici argomenti indicati dall'art. 15, commi 4 e 5 partecipano il presidente e altri membri permanenti fino a raggiungere il numero previsto.

8. Il presidente è componente della commissione di disciplina per gli studenti.

9. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.

Art. 18 *(Collegio dei revisori dei conti).* — 1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) quattro componenti scelti tra dipendenti, anche collocati a riposo, di amministrazioni pubbliche e iscritti nel registro dei revisori contabili, tra cui: un dirigente a funzionario del Ministero del tesoro, due dirigenti o funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. I componenti del collegio, sono proposti dal rettore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione.

5. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.

Art. 20 *(Comitato dei sostenitori).* — 1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo tramite contributi finanziari.

3. Apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione prevede le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato.

4. Il comitato elegge un presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16, comma 3, ultimo paragrafo.

5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente.

Art. 22 *(Strutture dell'Università).* — 1. Sono strutture dell'Università:

a) l'amministrazione centrale;

b) le facoltà;

c) i dipartimenti;

d) i centri di servizio di Ateneo;

e) l'azienda agraria universitaria;

f) il policlinico universitario;

g) il centro internazionale sul plurilinguismo;

h) i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;

i) centri interuniversitari;

l) la scuola superiore;

m) le altre strutture istituite per fini specifici.

2. Ogni struttura si doterà di apposito regolamento.

Art. 27 *(Consiglio di facoltà).* — 1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico;

b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;

c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;

d) formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;

e) formula il regolamento di facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi attivati al suo interno dal consiglio di facoltà potranno deliberare in via definitiva;

f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;

g) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dal successivo art. 33;

h) esprime al rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;

i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;

l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della facoltà in servizio alla data dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;

c) i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alle facoltà, previsti tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo modalità da definire nel regolamento elettorale e comunque in numero non superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della facoltà in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.

I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie definite dal regolamento didattico di Ateneo.

I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)*, vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.

4. La composizione del consiglio di facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il consiglio di facoltà può istituire e attivare consigli di corsi di laurea, consigli di corsi di laurea specialistica e consigli di corsi delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di tutte le componenti presenti. Alternativamente può essere costituita, nelle medesime forme di partecipazione, una commissione didattica per il coordinamento didattico e la valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti, ove previsti. Competenze e composizione dei consigli e delle commissioni sono definite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture didattiche.

6. Il consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definiti dal regolamento di facoltà.

7. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.

Art. 31 *(Giunta di dipartimento).* — 1. La giunta è organo di gestione corrente del dipartimento.

2. La giunta:

a) coadiuva il direttore;

b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;

c) ha compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento;

d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento.

3. La giunta è costituita dal direttore, dal segretario di dipartimento, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel consiglio di dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.

4. La durata del suo mandato coincide con quella del direttore.

Art. 33 *(Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti).* — 1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.

2. Nella proposta devono essere indicati:

a) l'area di ricerca;

b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dallo statuto;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i dipartimenti di provenienza dei proponenti;

e) i dipartimenti eventualmente da disattivare;

f) le possibili afferenze del personale docente e ricercatore, nonché la destinazione del personale tecnico-amministrativo.

3. La proposta viene:

a) approvata dal senato accademico, sentiti le facoltà e i dipartimenti eventualmente interessati;

b) sottoposta all'attenzione di tutti i docenti e ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.

4. Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze di almeno dodici docenti e ricercatori, il dipartimento viene istituito con decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.

5. Il dipartimento viene attivato con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.

6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unità possono essere disattivati con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.

7. I docenti e i ricercatori del dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 35 *(Azienda agraria universitaria).* — 1. L'azienda agraria universitaria «Antonio Servadei» è struttura di sperimentazione dell'Università e strumento della didattica e della ricerca delle facoltà di agraria e di medicina veterinaria.

2. Sono organi dell'azienda agraria:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) la delegazione amministrativa.

3. Il presidente dell'azienda agraria è il rettore o un suo delegato. Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda agraria e presiede la delegazione amministrativa.

4. Il direttore è un tecnico scelto tra il personale dirigente o tecnico-amministrativo dell'Università o assunto con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, sulla base di specifiche competenze tecniche e capacità gestionali. Il direttore è nominato dal rettore su proposta della delegazione amministrativa.

5. La delegazione amministrativa è l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delegazione è composta da:

a) il presidente;

b) il direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante;

c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'azienda;

d) il preside della facoltà di agraria;

e) il preside della facoltà di medicina veterinaria;

f) due membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno;

g) due docenti della facoltà di agraria e un docente della facoltà di medicina veterinaria scelti dal consiglio di amministrazione fra una rosa rispettivamente di quattro e due nominativi, indicati dai relativi consigli di facoltà.

Le componenti della delegazione di cui alle lettere *c)*, *f)* e *g)*, durano in carica due anni accademici.

6. Le norme di funzionamento dell'azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 36 *(Policlinico universitario).* (*) — 1. Il policlinico universitario è strumento della didattica e della ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine.

Il policlinico universitario, in quanto struttura di assistenza sanitaria, è ente dotato di personalità giuridica autonoma. Gli organi, le funzioni e gli strumenti per l'attività assistenziale del policlinico universitario sono definiti dalla normativa vigente in materia sanitaria.

2. Le norme di funzionamento del Policlinico universitario e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 38 *(Centri interdipartimentali).* — 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta di due o più dipartimenti, sentito il senato accademico, approva l'istituzione e l'attivazione di centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università.

2. I centri interdipartimentali di servizio e di ricerca sono istituiti e attivati con decreto del rettore. Possono aderirvi tutti i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.

3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizio e di ricerca:

a) il direttore, scelto tra i docenti aderenti;

b) il consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro;

c) la giunta, istituita qualora il numero dei membri del consiglio direttivo sia superiore a venti.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni che devono specificare le modalità di ammissione dei nuovi aderenti, le competenze e le responsabilità dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.

5. Possono aderire ai centri di ricerca su proposta, del consiglio direttivo e con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonché studiosi ed esperti non appartenenti all'Università.

Art. 49 *(Regolamento dei corsi di studio).* — 1. Ogni facoltà definisce un regolamento didattico di corso per ognuno dei corsi di studio istituiti, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo.

2. Il regolamento del corso di studio viene approvato dal senato accademico, su proposta della facoltà sentiti il consiglio degli studenti e il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza.

3. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

Art. 52 *(Contratti di insegnamento).* — 1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può attivare, su proposta delle facoltà, corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale.

2. Esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, i corsi ufficiali sono affidati con contratto di diritto privato a termine, non configurante in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 60 *(Valutazione delle attività).* — 1. L'Università valuta le condizioni di efficacia, efficienza e qualità delle proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative.

2. A tal fine l'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Inserire nuovo articolo.

Art. 61 *(Nucleo di valutazione di Ateneo).* — 1. La valutazione è effettuata dal nucleo di valutazione di Ateneo.

2. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche non universitari. Tra i membri deve essere compreso almeno un docente, un componente di personale tecnico amministrativo e uno studente, che devono essere scelti in modo da garantire specifiche e distinte competenze in ordine alla didattica, alla ricerca e alla gestione amministrativa.

3. L'Università assicura al nucleo autonomia operativa, diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.

4. Il nucleo trasmette le proprie relazioni al senato accademico, al consiglio d'amministrazione, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.

5. Il nucleo di valutazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, che ne definisce il numero dei componenti, sentito il senato accademico.

6. La durata, le modalità di nomina e la composizione sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo.

7. I compiti, le attribuzioni e le modalità di funzionamento sono definiti dal regolamento d'amministrazione, contabilità e finanza.

Art. 62 *(Servizio di documentazione per la valutazione).* — 1. Il nucleo di valutazione si avvale di un servizio di documentazione avente il compito di fornire il supporto tecnico agli organi accademici e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle proprie attività.

2. Il servizio è attivato dal consiglio di amministrazione e opera sulla base di criteri proposti dal nucleo di valutazione e approvati dal senato accademico per le attività didattiche e scientifiche e dal consiglio d'amministrazione per le attività amministrative.

3. Il servizio raccoglie ed elabora dati per l'analisi delle risorse impiegate, delle modalità di utilizzazione delle stesse e dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.

4. La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attività delle singole persone non può essere resa pubblica senza il loro esplicito consenso.

Soppresso il precedente art. 62 *(Documentazione riguardante la valutazione).*

Art. 64 *(Approvazione e modifiche dei regolamenti).* — 1. I regolamenti si distinguono in regolamenti generali d'Ateneo, regolamenti d'Ateneo, regolamenti d'attuazione dello statuto e dei regolamenti generali, e regolamenti interni delle singole strutture.

2. I regolamenti generali d'Ateneo sono i regolamenti previsti dalla legge sulla autonomia delle università.

Essi sono il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento d'amministrazione, finanza e contabilità e il regolamento didattico d'Ateneo.

3. Il regolamento generale d'Ateneo viene approvato dagli organi competenti e trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Esso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

4. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio d'amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

5. Il regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle facoltà e delle scuole, è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentiti il consiglio d'amministrazione e il consiglio degli studenti, ed è trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. I regolamenti d'Ateneo sono regolamenti previsti da specifiche norme di legge riguardanti particolari aspetti delle attività universitarie. Essi sono approvati dal senato accademico o dal consiglio d'amministrazione, rispettivamente sentito il consiglio di amministrazione o il senato accademico, secondo le materie di competenza, sulla base di quanto previsto dal regolamento generale d'Ateneo.

7. I regolamenti d'attuazione sono regolamenti previsti esplicitamente dallo statuto o dai regolamenti generali. Essi sono approvati dall'organo collegiale di governo competente per materia, sentito l'altro organo.

8. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi, vengono formulati dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

9. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.

Art. 65 *(Elezioni)*. — 1. La votazione per l'elezione degli organi collegiali è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Le modalità di votazione per l'elezione degli organi individuali sono regolate dal comma 1 del presente articolo, salvo diverse disposizioni introdotte dalla normativa vigente.

4. In mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nella more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

7. Gli organi individuali e collegiali, nonché le singole rappresentanze in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli stessi.

8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico su proposta del consiglio degli studenti.

Art. 68 *(Decretazioni)*. — 1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti d'Ateneo;

c) i regolamenti interni;

d) la costituzione degli organi di governo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione di uffici e di servizi dell'amministrazione centrale;

f) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e centri;

g) la definizione della pianta organica;

h) i provvedimenti di assegnazione dei posti di personale alle strutture deliberati dal consiglio di amministrazione;

i) i provvedimenti di nomina, inquadramento, mobilità tra le strutture e mobilità esterna del personale;

l) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumersi per motivi di urgenza e da sottoporsi a successiva ratifica;

m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma, vengono emanate con decreto del rettore.

3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto e dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera *l)* del precedente comma 1.

4. I presidenti delle delegazioni amministrative emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.

Art. 70 *(Afferenze, adesioni e aggregazioni)*. — 1. Ogni docente e ricercatore di ruolo deve afferire a un dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione. I professori a contratto, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca, gli specializzandi, i collaboratori di ricerca, i collaboratori didattici e i cultori della materia sono aggregati al dipartimento di competenza.

2. L'afferenza e l'aggregazione sono deliberate dal consiglio di dipartimento; esse possono essere negate solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli del dipartimento; in caso di rifiuto diversamente motivato e di reiterata richiesta di afferenza o di aggregazione da parte dell'interessato, spetta al senato accademico la decisione definitiva.

3. L'afferenza a un dipartimento da parte di soggetti non afferenti ad altro dipartimento ha effetto dalla data della presa di servizio e diventa definitiva con delibera del consiglio di dipartimento, che deve essere ratificata dal senato accademico.

4. L'afferenza ad un dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro dipartimento inizia con l'anno solare successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta.

5. L'adesione alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 75 *(Funzioni disciplinari)*. — 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche un delegato del consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità all'art. 10, comma 9, della legge n. 341 del 1990 e successive modifiche, e nei confronti del personale tecnico-amministrativo in conformità al decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche.

Art. 77 *(Organizzazione dipartimentale)*. — 1. Il senato accademico, sentiti le facoltà e i dipartimenti, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.

2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:

a) delle strutture esistenti;

b) dei settori scientifico-disciplinari già presenti;

c) dei settori scientifico-disciplinari da sviluppare.

3. L'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo è approvata, per quanto di competenza, anche dal consiglio di amministrazione.

Soppresso il precedente art. 77 *(Commissione d'Ateneo)*.

Soppresso il precedente art. 79 *(Istituti)*.

Soppresso il precedente art. 81 *(Regolamenti)*.

Art. 78 *(Assistenti)*: testo inviariato.

Art. 79 *(Consiglio degli studenti)*. — 1. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il senato degli studenti sono assegnate al consiglio degli studenti previsto dal presente statuto.

Art. 80 *(Efficacia delle norme statutarie)*. — 1. Lo statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989, nel rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti previsti dal comma 4 dell'art. 16 della legge n. 168/1989.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Università degli studi di Udine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili.

3. Le materie già disciplinate da disposizioni di legge o regolamentari e attribuite da nuove disposizioni di legge alle università sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai sensi del precedente art. 64.

4. L'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge che operino espresso riferimento alle università sarà effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

5. L'applicazione dell'art. 36, comma 1 è condizionata alle disposizioni del decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 ed in particolare dell'art. 2, comma 8.

6. Le norme statutarie introdotte a seguito del nuovo ordinamento didattico coesistono, in prima applicazione, con le previgenti disposizioni e fino al progressivo esaurimento dei corsi di laurea e di diploma in essere.

Art. 81 *(Entrata in vigore)*: testo invariato.».

2. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Udine, 14 maggio 2001

Il rettore: STRASSOLDO

(*) Il nuovo art. 36 entrerà in vigore, come previsto dall'art. 80, comma 5, all'atto della piena applicazione del decreto legislativo n. 517/1999. Nel frattempo rimane in vigore il vecchio art. 36.

01A5826

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cento, in Cento

Con provvedimento del 10 gennaio 2001 è stato approvato lo Statuto della fondazione Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, via Matteotti, 8/B, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello Statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassa di risparmio di Cento, con delibera del 10 maggio 2001, ha provveduto ad adeguare lo Statuto nei termini richiesti e, pertanto, dalla data del 10 maggio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo Statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A6206

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 giugno 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8474
Yen giapponese	103,16
Corona danese	7,4547
Lira Sterlina	0,61520
Corona svedese	9,3200
Franco svizzero	1,5222
Corona islandese	88,79
Corona norvegese	7,9835
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57534
Corona ceca	33,905
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,80
Litas lituano	3,3892
Lat lettone	0,5389
Lira maltese	0,3962
Zloty polacco	3,3433
Leu romeno	24468
Tallero sloveno	217,7257
Corona slovacca	42,945
Lira turca	1008748
Dollaro australiano	1,6137
Dollaro canadese	1,2915
Dollaro di Hong Kong	6,6086
Dollaro neozelandese	2,0236
Dollaro di Singapore	1,5391
Won sudcoreano	1093,15
Rand sudafricano	6,8563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6617

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria di marchio di identificazione, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso, ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla C.C.I.A.A. di Pisa, con determinazione dirigenziale n. 181 del 7 maggio 2001: n. marchio 37-PI, impresa «L'Orafo Artigiano» di Tucci e Lapi S.n.c., sede Pisa.

I punzoni in dotazione all'impresa sopraindicata sono stati tutti riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Pisa, che, riconosciutane l'autenticità, ha provveduto al ritiro e alla deformazione degli stessi.

01A6207

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 9 maggio 2001, recante: «Approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina a D.O. e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi ai citati vini a denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001).

Il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 2 del sommario e a pag. 42, prima colonna, è da intendersi rubricato sotto la voce: «*Ministero delle politiche agricole e forestali*», anziché, come erroneamente pubblicato, sotto la voce: «*Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*».

01A6466

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651135/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.